



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Commissione Procedure Concorsuali
(Presidente R. Rordorf)

Audizione in relazione allo Schema di
“Disegno di legge delega recante la riforma
e il riordino delle procedure concorsuali”

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Roma, 2 dicembre 2015

Indice

1. Premessa.....	3
2. Le previsioni dell'art.2.....	4
2.1. Le proposte del CNDCEC	5
2.1.1 Sul concetto di crisi	5
2.1.2 Su altre previsioni di cui all'art. 2 dello schema di ddl	7
3. Le previsioni dell'art. 4.....	8
3.1. Le proposte del CNDCEC	9
3.1.1 La sezione specializzata dell'organismo di composizione della crisi	10
3.1.2. Allerta	11
4. Le previsioni dell'art. 5.....	15
4.1. Le proposte del CNDCEC	16
5. Le previsioni dell'art. 6.....	16
5.1. Le proposte del CNDCEC	18
6. Le previsioni dell'art. 7.....	19
6.1. Le proposte del CNDCEC	21
7. Le previsioni dell'art. 8.....	22
7.1. Le proposte del CNDCEC	22
8. Le previsioni dell'art. 9.....	23
8.1. Le proposte del CNDCEC	23
9. Le previsioni dell'art. 11.....	24
9.1. Le proposte del CNDCEC	25
10. Le previsioni dell'art. 13.....	25
10.1 Le proposte del CNDCEC	26
11. Le previsioni dell'art. 14.....	26
11.1 Le proposte del CNDCEC	26
12. Le previsioni dell'art. 15.....	27
12.1 Le proposte del CNDCEC	29
QUADRO SINOTTICO	31

1. Premessa

Lo schema di disegno di legge delega recante la “*Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa*”, elaborato dalla Commissione ministeriale istituita dal Ministero della Giustizia con decreto del 24 febbraio 2015 e successive modificazioni, presenta profili di indubbia importanza per i professionisti che svolgono funzioni nelle vicende relative alle crisi di impresa.

Si auspica, pertanto, che la Commissione voglia accogliere alcuni dei suggerimenti e delle proposte formulati in questo documento, motivati essenzialmente dalla volontà di avvicinare il diritto positivo alla realtà socio – economica a cui esso è destinato, esigenza che nell’ambito delle crisi di impresa si avverte in modo pressante. A seguito di incessanti interventi di riforma avvenuti sulla legge fallimentare e sulla legislazione speciale per la crisi di impresa, non ultimo quello della manovra dello scorso mese di agosto che ha comportato, tra l’altro, la riscrittura dell’istituto del concordato preventivo, è apprezzabile la volontà di procedere con una riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Questo Consiglio Nazionale, infatti, ha espresso forti perplessità sulla ragionevolezza dell’intervento effettuato per tramite del decreto legge n. 83/2015 convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015 dove il funzionamento dell’intero sistema è stato messo a dura prova da interventi urgenti in settori strategici per l’economia.

La stratificazione di provvedimenti normativi – a breve distanza gli uni dagli altri e calati su norme peraltro recentemente modificate – senza opportune riflessioni e più che altro senza la necessaria attività di coordinamento tra i differenti estensori, unitamente alle differenze di prassi registrate in ambito locale e, nei Tribunali più grandi, anche nell’ambito delle stesse sezioni fallimentari, rappresentano a nostro avviso, un motivo ostativo per una rielaborazione approfondita del diritto fallimentare, *lato sensu* inteso, generando non poche difficoltà interpretative.

Tali modalità, infatti, appesantiscono il lavoro di professionisti e magistrati, sono motivo di grande incertezza per i creditori e gli *stakeholders*, oltre che per possibili investitori stranieri, che dovrebbero poter fare affidamento sull’applicazione di regole uniformi e certe sul nostro territorio.

L’assenza di una disciplina organica delle crisi e dell’insolvenza, inoltre, pone il nostro Paese in posizione deteriore rispetto alle principali esperienze dell’Unione Europea.

Per tali motivi si apprezza il grande lavoro svolto e concluso, in tempi rapidi, dalla Commissione Rordorf che è riuscita ad affrontare gli aspetti salienti delle procedure concorsuali e a colmare alcune importanti carenze dell’attuale disciplina.

Alla luce di quanto sopra, lo scrivente Consiglio Nazionale richiama gli estensori del progetto a non trascurare la bontà di istituti e di funzioni tipici del nostro ordinamento che fino ad oggi hanno rappresentato garanzia per il sistema economico e per il funzionamento delle imprese, in virtù di precipui obblighi e doveri imposti *ex lege* anche a tutela dei creditori.

2. Le previsioni dell'art. 2

L'articolo 2 dello schema di legge delega rubricato "Principi generali" prevede espressamente che:

"Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede a riformare in modo organico le procedure concorsuali attenendosi ai seguenti criteri direttivi:

- a) sostituire il termine "fallimento", e suoi derivati, con espressioni equivalenti, quali "insolvenza" o "liquidazione giudiziale", adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose;
- b) eliminare l'ipotesi del fallimento d'ufficio di cui all'articolo 3, primo comma, decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
- c) introdurre una definizione dello stato di crisi, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, ispirato al vigente articolo 15, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, attribuendo poteri cautelari anche alla corte d'appello ed armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo al regime di efficacia delle pronunce rese dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ovvero di omologa del concordato;
- e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinandone distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive ed oggettive, ed in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, in linea con il vigente articolo 1, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui al successivo articolo 9;
- f) recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione europea di "centro degli interessi principali del debitore" (COMI);
- g) dare priorità di trattazione, salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche per il tramite di un diverso imprenditore, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non venga proposta idonea soluzione alternativa;

-
- h) uniformare e semplificare, in raccordo con il processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
 - i) ridurre la durata ed i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, anche con riguardo ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure;
 - j) riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi espressi dalla presente legge delega;
 - k) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale: *i)* attribuendo ai Tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali, e sulle cause da esse originate, relative alle imprese in amministrazione straordinaria ed ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, adeguando gli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata; *ii)* mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera e); *iii)* individuando tra i Tribunali esistenti, sulla base di parametri quantitativi, quali piante organiche, flussi delle procedure concorsuali e numero di imprese iscritte nel registro delle imprese, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle restanti imprese;
 - l) armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea e nelle Direttive 1980/987/CE e 2002/74/CE.

In considerazione di quanto proposto dalla Commissione nell'articolo in esame, il CNDCEC formula le seguenti osservazioni.

2.1. Le proposte del CNDCEC

In linea generale i criteri direttivi enunciati nell'art. 2 dello schema di disegno di legge delega sono condivisibili. Si ritiene, d'altro canto, che pur trattandosi di uno schema di legge delega occorra prestare attenzione nella terminologia impiegata anche al fine di evitare l'insorgere di difetti di coordinamento tra le differenti disposizioni recate nell'intero articolato.

2.1.1. Sul concetto di crisi

In quest'ottica il CNDCEC, pur apprezzando l'intenzione di qualificare giuridicamente il **concetto di crisi**, così da distinguerlo dal concetto di insolvenza (lettera d) mette in evidenza come si tratti di compito particolarmente complesso in quanto il concetto di crisi assume nella realtà aziendalistica sfaccettature differenti a seconda del contesto e della situazione in cui l'impresa viene a trovarsi. Sarebbe, pertanto, auspicabile non trascurare il dato aziendalistico nell'evidenziazione del fenomeno in modo distinto da quello dell'insolvenza.

Recentemente il Consiglio Nazionale ha emanato per i suoi iscritti le **linee-guida** "Informativa e valutazione nella crisi di impresa" al fine di individuare gli elementi economico aziendali qualificanti l'informativa e la valutazione della crisi di impresa.

Si riporta di seguito, per eventuali valutazioni di merito, una sintesi del citato documento.

L'introduzione da parte del legislatore di definizioni non coordinate con la realtà imprenditoriale porterebbe ad una ancora più accentuata confusione e al rischio di valutazioni erranee da parte degli operatori, nonché potrebbe comportare disorientamento negli organi preposti al governo e controllo delle imprese collettive, con il rischio o di non fare emergere effettivamente la crisi d'impresa o di allargare le responsabilità senza benefici per la collettività.

Mentre l'insolvenza rappresenta di sicuro una crisi, non è detto che una qualsiasi crisi comporti l'insolvenza o conduca ad essa; infatti, l'azienda può affrontare più momenti di difficoltà, anche profondi, ma non necessariamente strutturali o definitivi, né tantomeno tali da intaccare la solvibilità. Al riguardo, autorevole dottrina individua ben quattro differenti momenti nell'evoluzione di una crisi, ponendo solo all'ultima fase l'eventuale insorgenza di una situazione di dissesto permanente ed irreversibile, vale a dire dell'insolvenza.

Pertanto, crisi ed insolvenza, più che fasi o stadi temporalmente differenti ma funzionalmente collegati, rappresentano concetti autonomi e separati; la crisi anticipa l'insolvenza, che ne costituisce un possibile sviluppo o manifestazione. La crisi, dunque, non necessariamente conduce all'insolvenza, mentre quest'ultima è un effetto della crisi che rileva sulla complessiva capacità di adempiere le obbligazioni aziendali.

Anche nei casi in cui la crisi si riveli potenzialmente anticipatrice dell'insolvenza, vale a dire quando le due fasi manifestano ampie aree di sovrapposizione temporale e causale, le stesse non possono essere confuse o esaminate attraverso gli stessi strumenti di indagine.

L'insolvenza, infatti:

- può essere accertata prevalentemente *ex post* anche dall'esterno ed attraverso dati contabili e/o consuntivi. Non a caso, i numerosi modelli elaborati in letteratura per la previsione precoce dell'insolvenza assumono sempre, e necessariamente, un carattere probabilistico e richiedono un'interpretazione dei dati che non può in alcun modo prescindere dal margine di errore che inevitabilmente li accompagna (rappresentato dall'ampiezza della cosiddetta *grey area*, da cui possono discendere errori qualificati di primo tipo - errori che ricorrono quando un'azienda insolvente viene erroneamente classificata come sana - e di secondo tipo - riguardanti l'errata inclusione di un'azienda sana tra i casi di insolvenza);
- è documentata da ritardi e/o mancati pagamenti.

Al contrario, la crisi, che non si sia ancora cristallizzata originando dunque insolvenza, presuppone una visione non più storica, ma prospettica, tesa ad individuare l'incapacità in futuro di adempiere non solo le obbligazioni già assunte, ma anche quelle prevedibili nel normale corso di attività.

Per quanto sopra detto, al fine di individuare le aree di insidenza dei due fenomeni (crisi e insolvenza), le linee

-
- guida del CNDCEC suggeriscono un'impostazione che:
 - non escluda la possibilità di ricorrere a dati contabili e/o storici, ma solo nella prospettiva della loro capacità di segnalare futuri squilibri. Parimenti, sono poco significativi allo scopo indicatori contabili, soprattutto se esaminati singolarmente - senza, cioè, un adeguato confronto spaziale - temporale ed un'analisi congiunta con *ratio* e risultati di gestione che abbraccino le molteplici dimensioni economico-finanziarie-patrimoniali d'azienda - ed asetticamente rispetto allo specifico contesto socio-economico in cui opera l'impresa;
 - imponga, in ogni caso, una visione dinamica basata sulle prospettive e sulla programmazione aziendale;
 - escluda la possibilità per i terzi di verificarne la sussistenza senza avere accesso ai dati interni aziendali;
 - suggerisca approcci specifici per le due fattispecie.

La crisi d'impresa che non sia sfociata in stato d'insolvenza, quale risultato finale di un processo di deterioramento degli equilibri economici e finanziari, lungo anche parecchi anni, non può essere accertata da una sorta di fermo immagine, che invece cattura un solo istante della situazione patrimoniale dell'impresa.

Per tale accertamento occorre avvalersi di informazioni prospettiche e documentali, che solo alcuni soggetti dispongono e sono in grado di valutare.

2.1.2. Su altre previsioni di cui all'art. 2 dello schema di ddl

Sullo stesso piano si pongono le nostre considerazioni in ordine ad altre previsioni contenute nel summenzionato articolo 2 dello schema di disegno di legge delega.

Non si condivide, ad esempio, la previsione di cui alla lettera d) in base alla quale si riconosce la legittimazione ad agire dei soggetti con funzione di controllo e vigilanza nell'unico modello processuale previsto per l'accertamento dello stato della crisi o dell'insolvenza. La disposizione, infatti, non collima con quanto declinato nell'ambito dell'art. 4 del disegno di legge e esula dalle attribuzioni proprie degli organi di controllo e vigilanza. Allo stesso, non convince la generalizzata esclusione degli enti pubblici dall'assoggettamento alle nuove procedure di crisi e di insolvenza (lettera e), dovendosi se del caso limitare tale previsione esclusivamente agli enti di diritto pubblico.

Alcune perplessità si esprimono anche con riferimento all'introduzione dei nuovi criteri impiegati per determinare la competenza del Giudice in materia concorsuale (lettera k).

La differenziazione in ambito concorsuale della competenza per materia, infatti, viene effettuata in base alle dimensioni dell'impresa e non del valore della lite, introducendo in tal modo un ulteriore criterio interno che finirebbe col prevalere su quello generale della materia. Se l'intenzione di estendere la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - di cui al decreto legislativo n. 168 del 27 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni - alle procedure concorsuali relative alle grandi imprese e alle cause ad esse connesse risponde probabilmente ad esigenze di snellimento dei carichi specie nei Tribunali minori, non può essere sottaciuto che nel caso di Amministrazione straordinaria si tratta di procedura a carattere straordinario e dunque poco ricorrenti

dove esigenze di tipo economico e sociale quale è, in primis, la tutela dei livelli occupazionali, hanno richiesto finora un intervento governativo per ragioni di pubblico interesse.

Una parziale modifica del regime della competenza per materia in ambito concorsuale, poi, potrebbe provocare distorsioni per quanto concerne l'ambito applicativo di vigenti disposizioni del codice di rito, comportando ricadute anche per gli iscritti negli albi professionali (si pensi, a titolo esemplificativo, alla nomina del CTU nell'ambito di procedimenti pendenti innanzi alla sezione specializzata che, come è noto, è istituita nel capoluogo di Regione. Tale nomina, stando alle previsioni di cui all'art. 22 Disp. Att. del codice di procedure civile, dovrebbe ricadere sugli iscritti nell'Albo dei CTU tenuti presso il Tribunale in cui ha sede la sezione specializzata. Il meccanismo relativo alla designazione del CTU potrebbe comportare l'esclusione degli iscritti che non hanno residenza nell'ambito della circoscrizione in cui ha sede la sezione specializzata).

Diversamente è assolutamente condivisibile il criterio generale per cui si richiede ai giudici addetti alla materia concorsuale un'adeguata specializzazione (auspicabilmente nel diritto commerciale).

Alcune perplessità originano, infine, dalle previsioni di cui alla lettera i) dell'art. 2 dove si delega il legislatore (delegato) a contenere i costi delle procedure tramite il contenimento delle ipotesi di prededuzione, anche con riguardo ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure. Secondo il CNDCEC limitazioni al compenso del professionista possono essere predeterminate solo in specifici casi di esito negativo della procedura, come peraltro chiarito nel commento relativo alle previsioni di cui all'art. 6 dello schema di disegno di legge (su cui *infra* par. 5).

3. Le previsioni dell'art. 4

L'articolo 4 dello schema di disegno di legge delega è rubricato "Procedure di allerta e mediazione" e prevede espressamente che:

- "1. Debbono essere introdotte procedure di allerta e mediazione, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di negoziati assistiti tra debitore e creditori:
 - a) attribuendo la competenza ad apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e dal decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti;
 - b) ponendo a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi;
 - c) imponendo a creditori qualificati, come l'agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione delle imposte e gli enti previdenziali, l'obbligo, soggetto a responsabilità dirigenziale, di segnalare

-
- immediatamente all'imprenditore, o agli organi di amministrazione e controllo della società, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante, coordinando detti obblighi con quelli di informazione e vigilanza spettanti alla Consob;
- d) stabilendo che l'organismo di composizione della crisi, a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore medesimo nonché, ove si tratti di società dotata di organi di controllo, anche questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;
 - e) prevedendo che l'organismo di composizione della crisi, su istanza del debitore, anche all'esito dell'audizione di cui al punto precedente, affidi ad un mediatore scelto tra soggetti di adeguata professionalità nella gestione della crisi d'impresa, iscritti presso l'organismo stesso, l'incarico di addivenire ad una soluzione concordata della crisi tra debitore e creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative, precisando altresì le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale;
 - f) consentendo al debitore di chiedere al giudice l'adozione, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, delle misure protettive necessarie per condurre a termine i negoziati in corso, disciplinandone durata, effetti, regime pubblicitario, competenza ad emetterle e revocabilità, anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;
 - g) prevedendo misure premiali per l'imprenditore che ricorra tempestivamente alla procedura e ne favorisca l'esito positivo, e misure sanzionatorie per l'imprenditore che ingiustificatamente la ostacoli o non vi ricorra, pur in presenza dei relativi presupposti, ivi compresa l'introduzione di un'ulteriore fattispecie di bancarotta semplice ai sensi degli articoli 217 e 224, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

3.1. Le proposte del CNDCEC

In relazione alla procedura di allerta e mediazione descritta nell'art. 4 dello schema di disegno di legge delega, il CNDCEC esprime un giudizio moderatamente positivo.

Pur tuttavia si rappresentano alcune perplessità connesse al funzionamento dell'istituto summenzionato in relazione ai compiti e ai doveri che, attualmente, il legislatore attribuisce agli organi di controllo (più specificatamente, facendo riferimento al c.d. "modello tradizionale", alle disposizioni contenute negli artt. 2403 e ss. del codice civile e negli artt. 148 e ss. del TUF).

Il linea generale si suggerisce che lo schema di disegno di legge delega venga formulato evitando potenziali contrasti interpretativi e sovrapposizione di istituti tra loro non assimilabili.

In particolare, come metteremo in evidenza nel presente documento, per quanto concerne gli organi di controllo della società la legge vigente legislazione già prevede meccanismi che possono segnalare situazioni di difficoltà.

Non è un caso che le statistiche informino come le società maggiormente strutturate e dotate del collegio sindacale, sia s.p.a. che s.r.l., registrino il minor numero di fallimenti.

Fatte queste premesse e tornando all'esame dell'art. 4, la disposizione precisa che si tratta di una procedura di allerta e mediazione *non giudiziale e confidenziale finalizzate ad incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di negoziati assistiti tra debitore e creditori.*

Sembrerebbe pertanto che si sia inteso spostare il baricentro della gestione della crisi, e potremmo sostenere anche della c.d. pre-crisi, su un "terreno neutrale", vale a dire al di fuori della competenza territoriale del giudice fallimentare.

Per le motivazioni esposte qui di seguito, sembra opportuno definire la procedura in termini di "allerta e composizione negoziale della crisi", piuttosto che di "allerta e mediazione".

Le sezioni specializzate a cui accenna l'art. 4 dello schema di disegno di legge delega, infatti, sono istituite nell'ambito degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni e integrazioni e del relativo regolamento di attuazione contenuto nel decreto ministeriale n. 202 del 24 settembre 2014.

La funzione di questi organismi non è, come è noto, solo conciliativa ma si esplicita anche nella consulenza e nella redazione delle attestazioni, nonché nella liquidazione del patrimonio del debitore, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge istitutiva.

Al contempo e sempre per necessità di maggiore chiarezza nella formulazione del testo, non appare condivisibile il riferimento del testo al negoziato assistito (*"agevolare lo svolgimento di negoziati assistiti tra debitore e creditori"*).

Il riferimento al negoziato assistito potrebbe essere fuorviante dal momento che la negoziazione assistita non rientra tra le competenze degli organismi di composizione della crisi sopra menzionati. La negoziazione assistita, infatti, è una procedura, introdotta con il d.l. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito dalla legge n. 162 del 10 novembre 2014, relativa a controversie del tutto avulse dall'ambito della crisi di impresa.

Per tal motivo, si suggerisce di sostituire il termine "negoziati" che compare anche nella lettera f) dell'art. 4 con quello di "trattative", in coerenza con quanto già previsto nell'art. 182 – *bis*, sesto comma, l.f..

Entrando poi nel merito delle altre previsioni di cui all'art. 4 dello schema di disegno di legge delega, il CNDCEC formula di seguito alcune osservazioni e proposte di modifica relativamente a: ruolo e funzione della sezione specializzata, professionalità degli iscritti nella sezione specializzata, procedura di allerta *stricto sensu*.

3.1.1. La sezione specializzata dell'organismo di composizione della crisi

Alla sezione specializzata istituita presso l'Organismo di composizione della crisi competente (dovendosi per tale intendere, a parere di questo Consiglio, quello del luogo dove il debitore ha la propria sede) viene attribuita la competenza a trattare il procedimento di allerta e mediazione di cui all'art. 4.

L'organismo di composizione della crisi, di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, come specificato, svolge molteplici funzioni tra cui è ricompresa la gestione della crisi, ma si tratta della crisi del consumatore persona fisica sovraindebitato ovvero del soggetto – anche imprenditore – non fallibile.

A parer nostro, oltre a riformulare la legge n. 3 del 27 gennaio 2012 prevedendo in capo all'organismo di composizione le funzioni declinate nel testo dello schema di disegno di legge delega, in considerazione della non trascurabile circostanza che nel caso in oggetto si tratta di imprese con parametri dimensionali tali da ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 1 della vigente legge fallimentare, andrebbe specificato che:

- a) la gestione della crisi nell'ambito della procedura di allerta o mediazione (o composizione negoziale della crisi) come descritta nello schema di disegno di legge delega, deve essere svolta da apposita sezione specializzata dell'organismo di composizione nella crisi di impresa in cui siano iscritti solamente i professionisti che vantino specifici requisiti di professionalità e di indipendenza ((ad esempio i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma terzo lettera d, o in subordine, quelli in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma primo, lettera a) e lettera b)). Tale requisito di professionalità andrebbe specificato se non altro perché la lettera e) dell'art. 4 dello schema di disegno di legge delega prevede che l'organismo deve affidare l'incarico "*ad un mediatore scelto tra soggetti di adeguata professionalità nella gestione della crisi di impresa iscritti presso l'organismo*";
- b) i professionisti iscritti alla sezione specializzata devono addivenire alla soluzione concordata tra debitore e creditore: come accennato, sarebbe auspicabile eliminare riferimenti a procedure non del tutto sovrapponibili a quella descritta nella legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

Alla luce di quanto sopra esposto, è nostra convinzione che solamente l'istituzione di sezioni specializzate, in cui risultino iscritti professionisti con competenze specifiche nella materia aziendale e nelle materie giuridiche, possa garantire il funzionamento del meccanismo di emersione anticipata della crisi come descritto nell'art. 4 dello schema di disegno di legge delega.

3.1.2. Allerta

Quanto alla vera e propria procedura di allerta, o meglio all'emersione della crisi, l'articolo 4 dello schema di disegno di legge delega in esame prevede un duplice meccanismo di segnalazione all'organismo di composizione, che per comodità espositiva abbiamo definito come allerta c.d. esterna e allerta c.d. interna ((lettera i) e lettera b)).

Va messo in luce, sin da subito, ricollegandoci anche a quanto osservato in relazione alla definizione dello stato di crisi, che nei due meccanismi di allerta il presupposto per la segnalazione non coincide, essendo nell'un caso il fondato indizio di crisi (art. 4 comma 1 lettera b)) e, nell'altro caso, l'inadempimento di importo rilevante (art.4 comma 1 lettera c)).

La lettera c) dell'art. 4 prevede che i creditori qualificati, come Agenzia, Agenti della riscossione e Enti previdenziali, siano obbligati (sotto responsabilità dirigenziale) a segnalare immediatamente all'imprenditore o agli organi di amministrazione e controllo della società, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante, coordinando detti obblighi con quelli di informazione e vigilanza spettanti a Consob (allerta c.d. esterna).

Non risulta di immediata percezione l'indicazione di coordinare tali obblighi di segnalazione con quelli di informazione e vigilanza di Consob nel caso di società quotate. Sembrerebbe, da una prima lettura, che la segnalazione, quando si tratti di società quotate, vada effettuata anche a CONSOB in modo che la stessa possa adempiere alle proprie funzioni di vigilanza, sempre che al contrario tale segnalazione non debba essere effettuata per consentire a Consob di procedere a sua volta con la diretta segnalazione all'organismo di composizione. Sarebbe quindi auspicabile una precisazione in merito.

Il testo della lettera c), inoltre, è oggetto di ulteriori proposte di modifica, *rectius* di integrazione, da parte dello scrivente CNDCEC.

Siamo dell'avviso, infatti, che il sistema delle banche dati attualmente presenti in Italia possa rilevare immediatamente ed automaticamente gli inadempimenti di obblighi contributivi o previdenziali previsti *ex lege*, a prescindere dall'obbligo di segnalazione all'organismo di composizione della crisi. In tal senso, si propone una modifica che imponga ai creditori istituzionali di segnalare quei fatti di "automatica rilevabilità", connessi a reiterati inadempimenti da parte delle imprese di obblighi previdenziali, contributivi e assicurativi.

Venendo alle previsioni di cui alla lettera b) dell'art. 4, queste descrivono un meccanismo che si può definire di emersione tempestiva di fattori di crisi con ambiti e valenza del tutto interni alla società (allerta c.d. interna).

Il testo dello schema di disegno di legge delega impone agli organi di controllo e all'incaricato della revisione legale di avvisare immediatamente l'organo di amministrazione della società dell'esistenza di fondati indizi di crisi e, in caso di sua omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente l'organismo di composizione della crisi (lettera b)).

Con riferimento a questa previsione nutriamo talune perplessità, in quanto viene esternalizzato un meccanismo di emersione della crisi che non ha bisogno di essere portato al di fuori della società.

Tale meccanismo di allerta, infatti è già declinato nella legge (codice civile e TUF): la corretta osservanza dei precetti di legge da parte degli organi di controllo consentirebbe di intercettare tempestivamente segnali di crisi ovvero i c.d. sintomi di pre-crisi, risolvendo per tramite dei flussi informativi e per tramite di provvedimenti adeguati alla realtà imprenditoriale, dunque con rimedi esclusivamente endosocietari, il pericolo di insolvenza.

Potrebbe non essere opportuno replicare disposizioni che già esistono nel nostro ordinamento e che hanno quale obiettivo la soluzione del momento della crisi tramite l'utilizzo di strumenti precipuamente endosocietari con una importantissima precisazione: più che intercettare fondati indizi di crisi - il testo della lettera b) andrebbe coordinato con il criterio direttivo di cui alla lettera c) dell'art. 2 - si tratta di intercettare segnali in cui la continuità dell'attività viene a mancare, valutazione questa che spetta al revisore (cfr. principio di revisione SA Italia 570)

e al collegio sindacale nei casi in cui esso sia incaricato della revisione legale e che viene, solo in subordine, condivisa dal collegio sindacale non incaricato della revisione legale per tramite dello scambio di flussi informativi con il revisore *ex art. 2409–septies c.c.*

Come detto, già la legge (TUF e codice civile) prevede una serie di strumenti validi al fine di intercettare segnali di assenza di continuità e di tentare una soluzione all'interno della società.

Tali strumenti ruotano attorno ad un organo, il collegio sindacale per quanto di nostro interesse, che per legge è già chiamato a vigilare sul rispetto della legge, sul rispetto dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società. E dal momento che la legge assegna al Collegio sindacale la vigilanza a che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile risulti adeguato (e per la dottrina più autorevole un assetto è adeguato non solo *to going concern* bensì anche a rilevare tempestivamente la crisi) e gli consente di utilizzare tutte le informazioni acquisite dagli organi di amministrazione e dal revisore nell'esercizio dei propri poteri (doverosi), la segnalazione agli organi di amministrazione declinata nello schema di legge delega predisposta dalla commissione Rordorf appare pleonastico rispetto a quanto già previsto negli artt. 2381, 2403–*bis*, 2409–*septies c.c.* e negli artt. 150 e 151 TUF.

Allo stesso modo e per quanto appena detto con riferimento alla funzione degli assetti adottati *ex art. 2381 c.c.* appaiono ultronee le previsioni declinate nell'art. 13 lettera b) dello schema, relativamente alla riforma del codice civile, nell'ambito delle quali si prevede che l'imprenditore adotti assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità.

Va ulteriormente ribadito che i poteri riconosciuti al Collegio sindacale dalla legge sono, allo stato attuale, già significativi, dal momento che il Collegio, qualora gli amministratori non diano tempestivo riscontro anche con l'adozione di opportuni provvedimenti:

- a) può convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406, secondo comma, c.c., ravvisando pertanto la necessità di provvedere con urgenza e
- b) qualora sospetti fondatamente che gli amministratori stiano compiendo gravi irregolarità che possano arrecare danno alla società, può proporre la denuncia al Tribunale *ex art. 2409 c.c.*

Si tratta di rimedi che si ritengono più incisivi rispetto al meccanismo ideato nell'art. 4 in esame, dal momento che per la legge il Collegio è tenuto a rimettere prima la questione all'organo decisionale e, poi, in casi estremi, ad esternalizzare il dissidio con l'organo di amministrazione, demandando al Tribunale un importante ruolo di ripristino della legalità che quest'ultimo può perseguire in modo incisivo finanche nominando un amministratore giudiziario, previa revoca dell'organo di gestione.

Tali poteri non possono essere - e, infatti, lo schema di disegno di legge delega non lo prevede - attribuiti all'organismo di composizione della crisi che svolge, come si legge nello stesso testo della Commissione

Rordorf, mere funzioni di consulenza e mediazione finalizzata al raggiungimento di un accordo tra società e creditori.

Non è tutto.

Da quanto è dato evincere dall'art. 4 dello schema di disegno di legge delega, fallito il tentativo di mediazione, non vengono previsti ulteriori meccanismi per far emergere la situazione e per chiudere, eventualmente, il procedimento. La vicenda è necessariamente destinata a trovare soluzione all'interno delle ordinarie dinamiche tra organo di amministrazione, assemblea e organo di vigilanza che sarà tenuto, in definitiva, ad applicare le regole declinate nel codice civile.

Ne consegue che la segnalazione all'organismo di composizione da parte del Collegio e del revisore appare, allo stato attuale, decontestualizzata rispetto al sistema. L'organo di controllo è per legge obbligato a segnalare ad altri interlocutori come sopra detto.

Al più, nella ridefinizione di una procedura di allerta, l'organo di controllo potrebbe essere un valido interlocutore per l'organismo di composizione della crisi ogni qualvolta un creditore qualificato segnali all'organismo il perdurare di inadempimenti, fermo restando il riconoscimento in capo all'organo di controllo di attivarsi autonomamente presso l'organismo.

L'organismo di composizione, infatti, non vanta competenze né poteri *ex lege* che possano incidere significativamente sulla gestione e, dunque, arginare situazioni in cui l'attività degli amministratori possa generare dubbi di legalità nell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi, anche per tramite della revoca dell'incarico di amministrazione.

I poteri – doveri del collegio sindacale anche nelle vicende relative alle crisi di impresa sono stati già oggetto di approfondimento e studio da parte di questo Consiglio Nazionale il quale, ha pubblicato le nuove Norme di comportamento per il collegio sindacale di società non quotate. Nel mese di aprile dell'anno in corso sono state già pubblicate quelle destinate ai collegi sindacali di società quotate.

L'aspetto della vigilanza del collegio sindacale nella crisi di imprese collettive, anche quotate, è stato affrontato nella Norma 11 distinguendo, opportunamente tra vigilanza esercitata in un momento anteriore alla crisi e riconducibile ai primi segnali di discontinuità rilevati dall'incaricato della revisione legale e vigilanza esercitata quando la società abbia deliberato l'accesso ad uno degli istituti di composizione negoziale della crisi o al concordato preventivo, ovvero sia stata dichiarata fallita. In particolare, l'aspetto dell'emersione è trattato nelle Norme 11.1, 11.2..

Onde fugare il campo da possibili equivoci, e ribadendo concetti prima esposti, va chiarito che non si tratta della declinazione di procedure di allerta, bensì della traduzione in principi di comportamento di obblighi già imposti dalla legge al Collegio sindacale e direttamente riconducibili al generale dovere di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c. ovvero alla vigilanza *ex art.* 149 TUF.

Siamo consapevoli infatti, che l'emersione della crisi, se tempestiva, consente di non disperdere il valore dell'impresa e, al contempo, di soddisfare le ragioni dei creditori; motivo questo che dovrebbe indurre gli organi di amministrazione delle imprese collettive ad attivarsi tempestivamente per porre in essere le misure necessarie ad arginare le ripercussioni della crisi aziendale, anche per tramite della adozione di uno degli istituti previsti nella legge fallimentare.

Quanto esposto, induce questo Consiglio Nazionale a formulare alcune proposte aggiuntive rispetto al testo dell'art. 4 dello schema di disegno di legge delega in relazione alla procedura di allerta e mediazione, evidenziando l'opportunità di:

- a) prevedere un esito della procedura di composizione anche nel caso in cui debitore e creditori non trovino per tramite del professionista una soluzione concordata: in tal caso si suggerisce un criterio generale in base al quale l'organismo di composizione segnali i fatti al Tribunale competente affinché quest'ultimo si attivi per la convocazione del debitore;
- b) definire in modo chiaro l'ambito di incidenza delle misure premiali per l'imprenditore, *rectius* debitore, che ricorra tempestivamente alla procedura e ne favorisca l'esito positivo con un comportamento virtuoso (lettera g). A tal proposito, secondo il CNDCEC, andrebbe previsto uno specifico criterio direttivo in base al quale l'incaricato della revisione legale e l'organo di controllo che tempestivamente si attivi presso l'organo di amministrazione e, ricorrendone i presupposti, presso l'organismo di composizione della crisi, possa fruire di esimenti nella valutazione di responsabilità *de futuro*.

4. Le previsioni dell'art. 5

L'articolo 5 dello schema di disegno di legge delega è rubricato "Accordi di ristrutturazione" e prevede espressamente che:

"I piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e le convenzioni di moratoria e disciplinarne gli effetti vanno incentivati:

- a) consentendo al debitore, il quale nell'ambito di soluzioni non esclusivamente liquidatorie concluda l'accordo di ristrutturazione ovvero una convenzione di moratoria con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il settantacinque per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee, di estenderne gli effetti ai creditori della medesima categoria non aderenti, purché coinvolti nelle trattative, fatto salvo il loro diritto di opporsi all'omologazione in caso di frode, non veridicità dei dati aziendali, inattuabilità dell'accordo ovvero praticabilità di soluzioni alternative più soddisfacenti;
- b) eliminando o riducendo la soglia del sessanta per cento dei crediti prevista nell'articolo 182-bis, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori

estranei, di cui al primo comma di detto articolo, né richiede le misure protettive previste nel successivo sesto comma;

- c) assimilando la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, nei limiti di compatibilità;
- d) estendendo gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo;
- e) prevedendo che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuti analitici;
- f) imponendo la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano".

4.1. Le proposte del CNDCEC

Le previsioni contenute nell'art.5 sono sostanzialmente condivisibili in considerazione della necessità di incentivare anche gli istituti di composizione negoziale della crisi differenti dal concordato preventivo.

Per tale motivo si ritiene di generalizzare la previsione di cui alla lettera b), in base alla quale si prevede l'eliminazione o la riduzione della percentuale attualmente prevista nell'art. 182 – bis l.f. del sessanta per cento dei crediti.

5. Le previsioni dell'art. 6

L'articolo 6 dello schema di disegno di legge delega è rubricato "Procedura di concordato preventivo" e prevede espressamente che:

"La disciplina della procedura di concordato preventivo va riordinata prevedendo:

- a) l'ammissibilità di proposte esclusivamente liquidatorie solo in caso di apporto di risorse esterne che aumentino, in misura apprezzabile, la soddisfazione dei creditori;
- b) la legittimazione del terzo a promuovere il procedimento nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza, nel rispetto del principio del contraddittorio e con adozione di adeguati strumenti di tutela del debitore, in caso di successivo inadempimento del terzo;
- c) la revisione della disciplina delle misure protettive, specie quanto a durata ed effetti, prevedendone la revocabilità, su ricorso degli interessati, ove non arrechino beneficio al buon esito della procedura;
- d) la fissazione delle modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano, nonché la determinazione dell'entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurarsi proporzionalmente all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura;
- e) l'esplicitazione dei poteri del Tribunale, con particolare riguardo alla valutazione della fattibilità del piano, tenuto conto dei criteri desumibili da consolidati orientamenti del giudice di legittimità;

-
- f) la soppressione dell'adunanza dei creditori, previa regolamentazione delle modalità telematiche di esercizio del voto e di formazione del contraddittorio sulle richieste delle parti, nonché l'adozione di un sistema di calcolo delle maggioranze anche "per teste", nell'ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con apposita disciplina delle situazioni di conflitto d'interesse;
 - g) la regolazione del diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione il cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro;
 - h) l'integrazione della disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti, con particolare riferimento: ai presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento; al procedimento ed al ruolo del commissario giudiziale; agli effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura, nonché alla decorrenza e durata nell'ipotesi di sospensione; alla competenza per la determinazione dell'indennizzo ed ai relativi criteri di quantificazione;
 - i) una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi ed alla deroga alla solidarietà passiva di cui all'articolo 2560 del codice civile, e con limitazione del controllo giudiziale sul piano non liquidatorio ai tempi strettamente necessari per il riequilibrio della situazione finanziaria del debitore;
 - j) i presupposti per l'estensione degli effetti esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili che siano garanti della società, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali;
 - k) il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi;
 - l) il regime dei crediti da imposta sul valore aggiunto nel concordato preventivo privo di transazione fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di Giustizia U.E.;
2. Nel caso di procedura riguardante società, va introdotta una apposita disciplina diretta a:
- a) esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori sociali, in conformità ai principi dettati dal codice civile;
 - b) imporre agli organi della società il dovere di dare tempestiva attuazione alla proposta omologata, stabilendo che, in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l'attuazione possa essere affidata ad un amministratore provvisorio, nominato dal Tribunale, dotato dei poteri spettanti all'assemblea ovvero del potere di sostituirsi ai soci nell'esercizio del voto in assemblea, con la garanzia di adeguati strumenti d'informazione e di tutela endoconcorsuale dei soci;
 - c) prevedere che, in caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile, nella determinazione del prezzo delle azioni da emettere si tenga esclusivamente conto della situazione patrimoniale della società al momento dell'apertura della procedura;

prevedere che, in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura: *i)* l'opposizione dei creditori possa essere proposta solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda concordataria; *ii)* gli effetti delle operazioni siano irreversibili, anche in caso di risoluzione o annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento dei soci o terzi danneggiati, a norma degli articoli 2500-bis e 2504-quater del codice civile; *iii)* non spetti ai soci il diritto di recesso in conseguenza di operazioni incidenti sull'organizzazione o sulla struttura finanziaria della società”.

5.1. Le proposte del CNDCEC

Fermo restando quanto detto con riferimento alle perplessità in merito all'esigenza di mantenere il concordato liquidatorio solo in caso di apporto di risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori, si propone di escludere la legittimazione del terzo a proporre un concordato fino a quando non venga concluso il procedimento di allerta e mediazione di cui all'art. 4.

Non è condivisibile il criterio enunciato nella lettera d) dell'art. 6, dove si prevede la fissazione di modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano. Si tratti infatti di attività riservata esclusivamente all'attestatore indipendente di cui all'art. 67, comma terzo, lettera d), l.f. che viene declinata, su incarico del debitore, secondo gli ordinari canoni della diligenza professionale ex art. 1176 c.c. e in funzione della realtà e del caso specifico.

Restando in argomento, si ritiene che la fissazione dell'entità massima dei compensi riconosciuti ai professionisti possa essere commisurata proporzionalmente all'entità dell'attivo nei casi in cui il concordato non abbia conosciuto esito positivo.

Per quanto attiene alle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 6, relative alle procedure che interessano società, il CNDCEC condivide l'emersione della responsabilità dell'organo di gestione che non dia tempestiva attuazione alla proposta una volta che essa sia stata votata e omologata. In questo caso, parimenti condivisibile è la previsione della sostituzione dell'organo di amministrazione da parte del Tribunale con un amministratore provvisorio a cui dovrebbero spettare, però, solo funzioni di gestione.

Non convince la previsione di cui al comma 2, lett. c), in base alla quale, nelle ipotesi di aumento del capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione di cui all'art. 2441, quinto comma, c.c., la determinazione del prezzo delle azioni da emettere a servizio del deliberato aumento viene effettuata tenendo esclusivamente conto della situazione patrimoniale della società al momento di apertura della procedura, verificandosi in tal modo l'annacquamento delle prerogative dei soci preesistenti.

Se appare plausibile ammettere che nelle operazioni straordinarie l'opposizione dei creditori possa essere sollevata nell'ambito del giudizio di omologazione del concordato (con evidente deroga alle regole codicistiche), non si ritiene condivisibile la soppressione del diritto di recesso del socio in occasione di operazioni straordinarie condizionate all'esito favorevole del giudizio di omologazione, minandosi in tal modo il diritto di exit del socio investitore.

6. Le previsioni dell'art. 7

L'articolo 7 dello schema di disegno di legge delega è rubricato "Procedura di liquidazione giudiziale" e prevede espressamente che:

"1. Nell'esercizio della delega il Governo adotta misure dirette a rendere più efficace la funzione del curatore: *i*) istituendo presso il Ministero della giustizia un apposito albo, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza richiesti per l'iscrizione; *ii*) integrando la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure; *iii*) definendo i poteri di accertamento ed accesso a pubbliche amministrazioni e banche dati, per assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo, anche responsabilizzando il debitore; *iv*) specificando il contenuto minimo del programma di liquidazione; *v*) chiarendo l'ambito dei poteri giudiziali di cui all'articolo 108, secondo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in ipotesi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita; *vi*) attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società, previsti nel programma di liquidazione, assicurando un'adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della società, nonché idonei strumenti di tutela endoconcorsuale degli stessi e dei terzi interessati.

1. Al fine di semplificare la gestione delle procedure meno complesse, le funzioni del comitato dei creditori possono essere sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio, anche nelle modalità del silenzio-assenso.
2. La procedura di liquidazione giudiziale va potenziata mediante l'adozione di misure dirette a:
 - a) escludere l'operatività di esecuzioni speciali e privilegi processuali, anche fondiari;
 - b) far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto di cui al vigente articolo 69-bis, secondo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità deve essere prevista la legittimazione del curatore a promuovere o proseguire: *i*) per le società di capitali e le società cooperative, l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 del codice civile, l'azione prevista dall'art. 2476, settimo comma, del codice civile, le azioni di responsabilità previste dall'art. 2497 del codice civile e le altre analoghe azioni di responsabilità contemplate da singole disposizioni di legge; *ii*) l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 del codice civile, in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima; *iii*) per le società di persone, l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore cui non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.

-
4. La disciplina dei rapporti giuridici pendenti va integrata: *i)* limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o subentro del curatore, ivi compreso l'esercizio provvisorio e salvo diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati in corso di procedura; *ii)* prevedendo lo scioglimento dei contratti caratterizzati da *intuitus personae* che non proseguano con il consenso della controparte; *iii)* dettando un'autonoma regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire.
 5. Gli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato debbono essere coordinati con la vigente legislazione in tema di diritto del lavoro, quanto a licenziamento, forme assicurative e di integrazione salariale, trattamento di fine rapporto e modalità di insinuazione al passivo.
 6. Il sistema di accertamento del passivo va improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione, adottando misure dirette a:
 - a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti sul territorio nazionale, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive;
 - b) introdurre preclusioni attenuate già nella fase monocratica;
 - c) prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o complessità;
 - d) assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;
 - e) attrarre in sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell'articolo 56, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - f) chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;
 - g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle modalità di liquidazione dell'attivo di cui al successivo comma 8;
 8. L'obiettivo della massima trasparenza ed efficienza alle operazioni di liquidazione dell'attivo della procedura va perseguito:
 - a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicità ed obblighi di rendicontazione;
 - b) garantendo la competitività delle operazioni di liquidazione nell'ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite, caratterizzato: *i)* dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole probabilità di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di ciascuna procedura aderente al sistema; *ii)* dalla presenza di un operatore del sistema di regolamento e compensazione; *iii)* dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano richiesta, di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura proporzionale alla probabilità di soddisfazione del loro credito, certificata dall'ente sopra menzionato; *iv)* dalla presenza di uno o più fondi immobiliari per la gestione dei beni inventuti;
 9. Nell'ambito delle misure dirette ad accelerare la chiusura della procedura occorre:

-
- a) affidare la fase di riparto al curatore, salva la facoltà degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo al giudice;
 - b) integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di giudizi, di cui al vigente articolo 118, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, definendone presupposti, condizioni ed effetti, in rapporto alla diversa tipologia dei giudizi ed alla eventuale natura societaria del debitore, con particolare riguardo agli obblighi e facoltà di spettanza del debitore ed al residuo ruolo degli organi della procedura;
 - c) prevedere che, alla chiusura della procedura relativa a società di capitali, il Tribunale autorizzi il curatore a convocare l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un congruo numero di soci;
 - d) disciplinare ed incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi non abbia già fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo ed apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo".

6.1. Le proposte del CNDCEC

Il CNDCEC non condivide l'istituzione presso il Ministero di un apposito albo dei curatori con indicazione dei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza richiesti per l'iscrizione (articolo 7, comma 1).

In tal modo, per un verso si istituirebbe un ulteriore albo professionale non coincidente con quello delle categorie professionali interessate dall'art. 28 l.f., con confusione tra professionalità specifiche previste dagli ordinamenti professionali e competenze vantate da quanti non sono iscritti negli albi professionali.

Per altro verso la disposizione, prevedendo come criterio da valutare ai fini dell'iscrizione nell'albo anche l'esperienza maturata nella gestione delle procedure, potrebbe creare una differenziazione all'interno delle stesse categorie professionali interessate all'assunzione degli incarichi, differenziazione che non trova valido appiglio nelle leggi professionali esistenti e che rischierebbe di escludere dall'accesso i professionisti più giovani. Siamo dell'avviso, infatti, che ampiamente rispondente all'esigenza di assicurare pubblicità e trasparenza nei criteri di nomina del curatore sia la funzione attribuita al il registro istituito presso il Ministero della Giustizia e previsto ai sensi del decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 6 agosto 2015.

Alcune perplessità si rappresentano anche in relazione alle previsioni recate dal punto *ii)* del primo comma dell'art. 7 in base alle quali, al fine di rendere maggiormente efficace la funzione del curatore, si fornisce delega al Governo per integrare la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure. Le nostre perplessità originano non tanto e non solo da riflessioni in ordine all'opportunità di prevedere *ex lege* l'incompatibilità tra quanti svolgono funzioni nell'ambito delle procedure, quanto dalla circostanza che tali

incompatibilità erano già state previste nel summenzionato decreto legge n. 83/2015 ma non sono state riproposte nella legge n. 132/ 2015 che lo ha convertito.

Restando in tema di professionalità, invece, si è proposto un ulteriore criterio direttivo con riferimento al comitato dei creditori ((art. 7, comma 2, lettera b)).

Traendo spunto dall'esperienza riportata in questi anni di applicazione della riformata legge fallimentare, si è inteso prevedere la possibilità di procedere, nei casi di impossibilità di funzionamento del comitato ovvero nei casi di indisponibilità di candidature, alla nomina o alla sostituzione dei componenti con soggetti forniti di adeguati requisiti di professionalità e indipendenza ((che dovrebbero coincidere con quelli di cui all'art. 28, comma primo, lettera a) e lettera b), l.f.)).

Con riferimento alla previsione di cui alla lettera b), comma 8, dell'art. 7, si nutrono alcune perplessità rispetto alla delega delle operazioni di liquidazione nell'ambito del mercato telematico nazionale delle vendite in quanto si verrebbe a legittimare l'esistenza di un ulteriore ente certificatore della ragionevole probabilità di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo con aggravio di costi ed oneri per la procedura, trattandosi, da quanto si evince, di incarichi finalizzati all'emissione di ulteriori prognostici.

7. Le previsioni dell'art. 8

L'articolo 8 dello schema di disegno di legge delega è rubricato "Esdebitazione" e prevede testualmente che:

1. La disciplina della procedura di esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione giudiziale va integrata prevedendo:
 - a) la possibilità per il debitore di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o mala fede e purchè abbia collaborato con gli organi della procedura;
 - b) particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori, salva la possibilità per i creditori di proporre opposizione dinanzi al Tribunale;
 - c) l'ammissione anche delle società al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci

7.1. Le proposte del CNDCEC

Con riferimento all'art. 8 il CNDCEC ritiene di dover precisare che il requisito di meritevolezza nell'ambito delle società di persone venga valutato in capo agli amministratori, qualora essi non coincidano con i soci, ovvero con i soci che amministrano.

8. Le previsioni dell'art. 9

L'articolo 9 dello schema di disegno di legge delega è rubricato "Procedure di sovraindebitamento" e prevede testualmente che:

- "1. Le procedure di regolazione del sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni vanno riordinate e semplificate secondo i seguenti criteri direttivi:
- a) specificare le categorie di debitori assoggettabili alla procedura, anche in base ad un criterio di prevalenza delle obbligazioni assunte a diverso titolo, ricomprendendovi le persone fisiche e gli enti non assoggettabili alla procedura di concordato preventivo e liquidazione giudiziale, nonché i soci illimitatamente responsabili, ed individuando criteri di coordinamento nella gestione delle procedure di sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia;
 - b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui l'insolvenza derivi da mala fede o frode del debitore;
 - c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, salvo l'obbligo di pagamento del debito entro tre anni, laddove sopravvengano utilità;
 - d) precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, o che ne abbiano beneficiato per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;
 - e) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio in presenza di atti in frode dei creditori;
 - f) riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie anche ai creditori, ed anche in pendenza di procedure esecutive individuali;
 - g) ammettere alla esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o volontario inadempimento del piano o dell'accordo;
 - h) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura endoprocessuale, con riguardo ai poteri di impugnativa e opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento;
 - i) attribuire anche ai creditori ed al pubblico ministero l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento".

8.1. Le proposte del CNDCEC

Con riferimento all'art. 9 dello schema di disegno di legge delega si suggerisce di eliminare la previsione di cui al comma 1, lettera a), in quanto la previsione *ex lege* di ulteriori categorie rispetto a quelle già individuate nella

legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni e integrazioni potrebbe risultare limitante rispetto all'universo dei soggetti non fallibili.

Per quanto rappresentato in premessa con riferimento alla necessità di utilizzare una terminologia che risulti all'interprete chiara ed inequivoca, si propone di specificare che la procedura liquidatoria di cui alla lettera i) dell'art. 9 è quella espressamente prevista negli artt. 14 – *ter* e ss. della legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

Si propone, infine, la soppressione della parte in cui si riconosce al PM la legittimazione a chiedere la conversione della procedura di composizione in procedura di liquidazione, in quanto misura esorbitante rispetto alla tipicità della procedura di sovraindebitamento e alla qualifica dei soggetti interessati dalla medesima che in nulla è affine a quella dell'insolvenza ((cfr. art. 2, lettera d) dello schema di ddl)) dove l'iniziativa del P.M. è predisposta a tutela di diritti e interessi rilevanti sul piano pubblicistico.

9. Le previsioni dell'art. 11

L'articolo 11 dello schema di disegno di legge delega è rubricato "Garanzie non possessuali" e prevede testualmente che:

"1. Nell'esercizio della delega per la disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introdurre una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito, eventualmente anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi ed il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;
- b) regolamentare forme, contenuto, requisiti ed effetti dell'iscrizione nel registro informatizzato, direttamente accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, nonché la regolazione del concorso conseguente all'eventualità di plurime annotazioni;
- c) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell'esercizio della propria attività economica, estendendosi in tal caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la garanzia originariamente concessa, salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;

-
- d) consentire al creditore di escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto commissorio, a condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, e salvo l'obbligo di restituire immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l'eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l'importo del credito;
 - e) prevedere forme di pubblicità e controllo giurisdizionale dell'esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera d), regolare i rapporti tra la stessa e le procedure esecutive forzate e concorsuali, adottare misure di protezione del debitore consumatore, nonché forme di tutela dei terzi che abbiano contratto con il debitore non spossessato, ovvero acquistato in buona fede diritti sul bene mobile oggetto del pegno, curando in ogni caso il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni normative vigenti”.

9.1. Le proposte del CNDCEC

Con riferimento alle previsioni dell'art. 11 non convince, a nostro avviso, la generalizzazione di istituti già noti al nostro sistema delle garanzie e in particolare la possibilità di introdurre forme anomale di garanzie mobiliari, connotate dallo spossessamento, che sono ad oggi previste in abiti speciali o con riferimento a particolari settori produttivi (cfr. d.lgs. n. 231/1998 e d.lgs. n. 58/98, ovvero legge n. 401/1985).

Necessità di ulteriore riflessione anche la definizione dei principi contenuti nella lettera d) e nella lettera e), a mente dei quali, traendo ispirazione da quanto recentemente accaduto negli ordinamenti stranieri, si legittima il c.d. patto marciano (patto con cui il creditore può in caso di inadempimento rivalersi sulla cosa mediante assegnazione a prezzo di stima sotto la condizione di versare al debitore l'eventuale differenza tra importo del credito e valore stimato) con deroga al patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c.. Occorre infatti mettere in evidenza come sia ancora dibattuta la questione per cui, pur in presenza di un patto marciano, si ricada nell'ambito di applicazione del divieto di patto commissorio, non essendo possibile escludere a priori l'intento fraudolento di aggirare le disposizioni recate dall'art. 2744 c.c.. Anche al verificarsi di tale vicenda, l'alienazione del bene, sotto condizione di inadempimento, è prevista in funzione di garanzia ancorché con gli accorgimenti di cui sopra.

10. Le previsioni dell'art. 13

L'articolo 13 dello schema di disegno di legge delega è rubricato “Modifiche al codice civile” e prevede testualmente che:

“1. Nell'esercizio della delega il Governo apporterà al codice civile tutte le modifiche rese necessarie dall'attuazione dei principi e criteri direttivi della presente legge, in particolare prevedendo:

- a) l'applicabilità dell'articolo 2394 alla società a responsabilità limitata e l'abrogazione dell'articolo 2394-bis;
- b) il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per

l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale;

- c) la possibilità di sospensione dell'operatività della causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, n. 4 ed all'articolo 2545-duodecies, nonché degli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter e 2486, in forza delle misure protettive previste nell'ambito delle procedure di allerta e mediazione, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi.

10.1. Le proposte del CNDCEC

Con riferimento alle modifiche del codice civile si propone la soppressione della lettera b) dell'art. 13 dello schema di disegno di legge delega in quanto, come già accennato nel par. 3.1.2., gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società sono adeguati quando consentono di rilevare tempestivamente segnali di crisi o di discontinuità.

Si è proposta, inoltre, una modifica della formulazione letterale della lettera c) dell'art. 13 quale conseguenza delle modifiche proposte in ordine al procedimento di allerta mediazione di cui all'art. 4.

11. Le previsioni dell'art. 14

L'articolo 14 dello schema di disegno di legge delega è rubricato "Liquidazione coatta amministrativa" e prevede espressamente che:

"1. Nell'esercizio della delega per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si attiene, conformemente ai principi enunciati nell'articolo 2, ai seguenti criteri direttivi:

- a) applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, mantenendo fermo il relativo regime speciale solo nei casi previsti: *i)* dalle leggi speciali in materia di banche ed imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative ed assimilate; *ii)* dalle leggi speciali in materia di procedimenti amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza, conseguenti all'accertamento di irregolarità ed all'applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorità;
- b) attribuire alle autorità amministrative di vigilanza le competenze in tema di segnalazione dell'allerta e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure di mediazione ed allerta di cui all'articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni di carattere conservativo, nonché la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7.

11.1. Le proposte del CNDCEC

Con riferimento ai criteri direttivi in punto di liquidazione coatta amministrativa, il CNDCEC propone di sottrarre alle autorità di amministrative di vigilanza, tenute *ex lege* a funzioni di mero controllo e sorveglianza, sia le

competenze in materia di segnalazione, sia le altre funzioni attribuite dall'art. 4 dello schema di disegno di legge delega alla sezione specializzata dell'organismo di composizione della crisi. Si ritiene, infatti, che tale sezione, in virtù dei criteri proposti in questo documento circa la professionalità di quanti vi risulteranno iscritti, possa adempiere alla composizione della crisi anche quando le imprese, in considerazione della specifica attività esercitata, siano sottoposte a particolari forme di controllo esterno.

12. Le previsioni dell'art. 15

L'articolo 15 dello schema di disegno di legge delega è rubricato "Amministrazione straordinaria" e prevede espressamente che:

" 1. Riordinare la disciplina delle amministrazioni straordinarie, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 2, in modo da:

- a) introdurre un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero, alle condizioni indicate dall'articolo 81, decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assuma un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale;
- b) individuare i presupposti di accesso alla procedura, con riguardo all'esistenza congiunta di: *i*) uno stato di insolvenza; *ii*) un rilevante profilo dimensionale, da ancorare alla media del volume d'affari degli ultimi tre esercizi; *iii*) un numero di dipendenti pari ad almeno 400 unità per la singola impresa ed almeno 800, da calcolarsi cumulativamente in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese; *iv*) concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali;
- c) stabilire che l'intero procedimento si svolga, su domanda del debitore, dei creditori, del Ministero dello sviluppo economico o del pubblico ministero, dinanzi al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa, all'esito di una istruttoria improntata alla massima celerità, omessa ogni formalità non essenziale al rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa;
- d) disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a far tempo dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura;
- e) prevedere che il Tribunale, accertati i presupposti di cui ai punti *i*), *ii*) e *iii*) della lettera b), disponga l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, nominando un giudice delegato e conferendo ad un professionista, iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare, entro un breve termine, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, alla luce del piano predisposto dal commissario

straordinario;

- f) stabilire che il Ministro dello sviluppo economico nomini con tempestività il commissario straordinario, ovvero, nei casi di eccezionale complessità, tre commissari straordinari, cui sono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza dell'impresa insolvente, individuandoli tra gli iscritti all'istituendo albo dei commissari straordinari, da regolamentare con predeterminazione dei requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità e trasparenza, prevedendo che gli stessi possono essere successivamente revocati, per giusta causa, dallo stesso Ministro, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza;
- g) prevedere che il Tribunale, entro due mesi dal decreto di apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, e previa acquisizione del parere favorevole del Ministro dello sviluppo economico, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, ove risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, sulla base dell'attestazione del professionista nominato e del piano predisposto dal commissario straordinario; ovvero, in alternativa, dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale;
- h) prevedere che per le società quotate, le imprese con almeno mille dipendenti ed un volume di affari pari ad un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera b), punto *ii*), nonché le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali per le quali sussistano i presupposti di cui alla lettera b), il Ministero dello sviluppo economico possa direttamente disporre, in via provvisoria, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario secondo i criteri di cui alla lettera f), e che in tal caso il Tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai punti *i*), *ii*) e *iii*) della lettera b), confermi entro breve termine l'ammissione alla procedura medesima;
- i) disciplinare le modalità di nomina, da parte del Ministero dello sviluppo economico e, quanto ai componenti da individuare tra i creditori, da parte del Tribunale, del comitato di sorveglianza, nonché la sua composizione ed i relativi poteri, specie con riguardo alla vigilanza sugli interessi dei creditori, sull'attuazione del programma e sulle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali;
- j) disciplinare le modalità con cui il Tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare: *i*) la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti; *ii*) il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto; *iii*) l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore;
- k) definire i contenuti del programma di ristrutturazione sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 4 bis del vigente decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n.

-
- 39, nonché della durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, assicurandone la flessibilità in funzione delle caratteristiche dell'impresa e dei mercati di riferimento;
- l) legittimare il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza a presentare al Tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero di comprovata insussistenza o venir meno delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico; attribuire analoga facoltà ad una percentuale non irrisoria dei creditori, da esercitare non prima di un congruo termine, in modo da garantire la stabilità della procedura, nella fase iniziale, e la effettività della tutela dei creditori;
 - m) disciplinare l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti, in armonia con i criteri direttivi previsti dall'articolo 7;
 - n) estendere alla procedura di amministrazione straordinaria riguardante i gruppi di imprese i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3;
 - o) prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato, ed in particolare per quanto attiene all'esecuzione del programma, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 270, sostituita al fallimento la liquidazione giudiziale, e che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95.

12.1. Le proposte del CNDCEC

Per quanto attiene alle previsioni in punto di amministrazione straordinaria recate nell'art. 15, le maggiori perplessità di questo Consiglio Nazionale attengono al meccanismo di nomina del commissario straordinario, dell'attestatore e del comitato di sorveglianza.

Per le ragioni sopra esposte, e con riferimento alle modalità di nomina del commissario straordinario, non si condivide la previsione in base alla quale si contempla l'istituzione di un albo dei commissari straordinari (lettera f)). Tale albo, infatti, si porrebbe in una posizione di specialità rispetto agli albi professionali già istituiti *ex lege*.

Per quanto attiene alla nomina del professionista attestatore, non si condivide che sia il Tribunale a conferire l'incarico dell'attestazione circa la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, alla luce del piano predisposto dal commissario straordinario (lettera e)).

Il professionista, a parere del CNDCEC, dovrebbe essere in possesso dei requisiti di professionalità specifica e di indipendenza declinati nell'art. 67, comma terzo, lettera d), l.f. e dovrebbe essere nominato dall'impresa, anche quando si tratti di società di grandi dimensioni o di società quotate.

Aderendo alle proposte formulate nello schema di disegno di legge delega, si introdurrebbe una deroga alle generali regole per le nomine delineate nell'ambito degli istituti contemplati nella legge fallimentare con conseguente disparità di trattamento tra i professionisti chiamati a svolgere le stesse funzioni di attestazione (gli

uni iscritti nell'albo dei commissari, gli altri iscritti in albi professionali e nel registro dei revisori).

Desta ulteriori perplessità, infine, il meccanismo di nomina dei membri del comitato di sorveglianza di cui alla lettera i) dell'art. 15 ove la componente scelta in rappresentanza dei creditori è nominata dal Tribunale, restando in capo al Ministero dello sviluppo economico la nomina dei restanti componenti.

Inoltre, quanto ai criteri di nomina, trattandosi di un comitato con funzioni di sorveglianza, legittimato ad esprimere particolari pareri e dotato di particolari poteri ispettivi rispetto alle scritture contabili tenute dalla società, sarebbe auspicabile che accanto al requisito dell'esperienza, attualmente previsto nell'art. 45 del d.lgs. n. 270 del 8 luglio 1999, vengano introdotti requisiti di professionalità specifica e indipendenza (come attualmente richiesto per quanti intendano ricoprire gli incarichi di componente di collegi sindacali nelle società quotate).

QUADRO SINOTTICO

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

TESTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE	TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DEL CNDCEC
<p>ART. 1 – (Delega)</p> <p>1. Il Governo è delegato ad emanare entro giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui ai seguenti articoli, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e della disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e successive modificazioni, per il riordino dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e delle misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.</p> <p>2. Nell'esercizio della delega il Governo tiene conto della normativa dell'Unione europea, ed in particolare del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure di insolvenza, oltre che della Raccomandazione della Commissione n. 2014/135/UE, nonché dei principi della Model Law elaborati in materia di insolvenza dall'Uncitral, e provvede altresì a curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, ed adottando le opportune disposizioni transitorie.</p> <p>3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della Giustizia e, quanto al riordino dell'amministrazione delle grandi imprese in crisi, anche del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro del Lavoro, e successivamente trasmessi al Parlamento, entro il sessantesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per gli aspetti finanziari, entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere in ogni caso adottati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando le Commissioni per parlamentari sono chiamate ad esprimere il parere nei trenta giorni antecedenti al suo spirare</p>	<p>ART. 1 – (Delega)</p> <p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. <i>Identico</i></p>

TESTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE	TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DEL CNDCEC
<p>ART. 2 – (Principi generali)</p> <p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede a riformare in modo organico le procedure concorsuali attenendosi ai seguenti criteri direttivi:</p>	<p>ART. 2 – (Principi generali)</p> <p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede a riformare in modo organico le procedure concorsuali attenendosi ai seguenti criteri direttivi:</p>

<p>a) sostituire il termine “fallimento”, e suoi derivati, con espressioni equivalenti, quali “insolvenza” o “liquidazione giudiziale”, adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose;</p> <p>b) eliminare l'ipotesi del fallimento d'ufficio di cui all'articolo 3, primo comma, decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;</p> <p>c) introdurre una definizione dello stato di crisi, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, ispirato al vigente articolo 15, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, attribuendo poteri cautelari anche alla corte d'appello ed armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo al regime di efficacia delle pronunce rese dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ovvero di omologa del concordato;</p> <p>e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinandone distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive ed oggettive, ed in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, in linea con il vigente articolo 1, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui al successivo articolo 9;</p> <p>f) recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione europea di “centro degli interessi principali del debitore” (COMI);</p> <p>g) dare priorità di trattazione, salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche per il tramite di un diverso imprenditore, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non venga proposta idonea soluzione alternativa;</p> <p>h) uniformare e semplificare, in raccordo con il processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;</p> <p>i) ridurre la durata ed i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di predeuzione, anche con riguardo ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei</p>	<p>a) sostituire il termine “fallimento” con espressioni equivalenti, quali “insolvenza” o “liquidazione giudiziale”, adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose;</p> <p>b) eliminare l'ipotesi del fallimento d'ufficio di cui all'articolo 3, primo comma, decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;</p> <p>c) introdurre una definizione dello stato di crisi, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, ispirato al vigente articolo 15, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, attribuendo poteri cautelari anche alla corte d'appello ed armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo al regime di efficacia delle pronunce rese dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ovvero di omologa del concordato;</p> <p>e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti di diritto pubblico, disciplinandone distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive ed oggettive, ed in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, in linea con il vigente articolo 1, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui al successivo articolo 9;</p> <p>f) recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione europea di “centro degli interessi principali del debitore” (COMI);</p> <p>g) dare priorità di trattazione, salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche per il tramite di un diverso imprenditore, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non venga proposta idonea soluzione alternativa;</p> <p>h) uniformare e semplificare, in raccordo con il processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;</p> <p>i) ridurre la durata ed i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di predeuzione, anche con riguardo ai compensi dei professionisti solo in specifiche ipotesi, al fine di</p>
--	---

<p>crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure;</p> <p>j) riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi espressi dalla presente legge delega;</p> <p>k) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale: <i>i)</i> attribuendo ai Tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali, e sulle cause da esse originate, relative alle imprese in amministrazione straordinaria ed ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, adeguando gli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata; <i>ii)</i> mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera e); <i>iii)</i> individuando tra i Tribunali esistenti, sulla base di parametri quantitativi, quali piante organiche, flussi delle procedure concorsuali e numero di imprese iscritte nel registro delle imprese, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle restanti imprese;</p> <p>l) armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea e nelle Direttive 1980/987/CE e 2002/74/CE.</p>	<p>evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure;</p> <p>j) riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi espressi dalla presente legge delega;</p> <p>k) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale: <i>i)</i> attribuendo ai Tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali, e sulle cause da esse originate, relative alle imprese in amministrazione straordinaria ed ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, adeguando gli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata; <i>ii)</i> mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera e); <i>iii)</i> individuando tra i Tribunali esistenti, sulla base di parametri quantitativi, quali piante organiche, flussi delle procedure concorsuali e numero di imprese iscritte nel registro delle imprese, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle restanti imprese;</p> <p>l) armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea e nelle Direttive 1980/987/CE e 2002/74/CE</p>
---	---

TESTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE	TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DEL CNDCEC
ART. 3 – (Gruppi di imprese)	ART. 3 – (Gruppi di imprese)
<p>1. La crisi e l'insolvenza dei gruppi di imprese vanno specificamente disciplinate introducendo:</p> <p>a) una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti, nonché 2545-septies, del codice civile, corredata dalla presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;</p> <p>b) specifici obblighi dichiarativi, nonché il deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti ad un gruppo, a scopo di informazione sui legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali;</p> <p>c) la facoltà per le imprese del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, o di ammissione al concordato preventivo, o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse;</p> <p>d) obblighi reciproci di informazione e di collaborazione fra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>

<p>caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all'estero;</p> <p>e) il principio di postergazione del rimborso dei crediti di società o imprese appartenenti allo stesso gruppo, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 2467 del codice civile, salve deroghe dirette a favorire l'erogazione di finanziamenti in funzione o in esecuzione di una procedura di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.</p> <p>2. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di concordato preventivo di gruppo devono essere previsti:</p> <p>a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale ed il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia;</p> <p>b) ove contemplata, un'unica adunanza dei creditori, ferma restando la votazione separata dei creditori di ciascuna impresa;</p> <p>c) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;</p> <p>d) l'esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura;</p> <p>e) i criteri per la formulazione del piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative infragruppo funzionali alla continuità aziendale e al miglior soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela endoconcorsuale per i soci ed i creditori delle singole imprese, nonché per ogni altro controinteressato.</p> <p>3. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo devono essere previsti:</p> <p>a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore, ma di distinti comitati dei creditori, per ciascuna impresa del gruppo;</p> <p>b) un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura fra le singole imprese del gruppo;</p> <p>c) l'attribuzione al curatore del potere di: azionare rimedi contro operazioni dirette a spostare risorse da un'entità all'altra del gruppo, in danno dei creditori; richiedere alla Consob ed a qualsiasi altro pubblico ufficio informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo; richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni loro intestate; promuovere la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile ed esercitare le azioni di responsabilità di cui all'articolo 2497 del codice civile nei confronti della capogruppo e degli organi di amministrazione e controllo delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. <i>Identico</i></p>
---	---

TESTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE	TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DEL CNDCEC
ART. 4 – (Procedure di allerta e mediazione)	ART. 4 – (Procedure di allerta e mediazione)
1. Debbono essere introdotte procedure di allerta e mediazione , di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di negoziati assistiti tra debitore e creditori:	1. Debbono essere introdotte procedure di allerta e composizione negoziale della crisi , di natura non giudiziale e confidenziale tra debitore e creditori finalizzate ad incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori;

<p>a) attribuendo la competenza ad apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e dal decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti;</p> <p>b) ponendo a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi;</p> <p>c) imponendo a creditori qualificati, come l'agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione delle imposte e gli enti previdenziali, l'obbligo, soggetto a responsabilità dirigenziale, di segnalare immediatamente all'imprenditore, o agli organi di amministrazione e controllo della società, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante, coordinando detti obblighi con quelli di informazione e vigilanza spettanti alla Consob;</p> <p>d) stabilendo che l'organismo di composizione della crisi, a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore medesimo nonché, ove si tratti di società dotata di organi di controllo, anche questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;</p> <p>e) prevedendo che l'organismo di composizione della crisi, su istanza del debitore, anche all'esito dell'audizione di cui al punto precedente, affidi ad un mediatore scelto tra soggetti di adeguata professionalità nella gestione della crisi d'impresa, iscritti presso l'organismo stesso, l'incarico di addvenire ad una soluzione concordata della crisi tra debitore e creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative, precisando altresì le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale;</p> <p>f) consentendo al debitore di chiedere al giudice l'adozione, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, delle misure protettive necessarie per condurre a termine i negoziati in corso, disciplinandone durata, effetti, regime pubblicitario, competenza ad emetterle e revocabilità, anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;</p> <p>g) prevedendo misure premiali per l'imprenditore che ricorra tempestivamente alla procedura e ne favorisca l'esito positivo, e misure sanzionatorie per l'imprenditore che ingiustificatamente la ostacoli o non vi ricorra, pur in presenza dei relativi presupposti, ivi compresa l'introduzione di un'ulteriore fattispecie di bancarotta semplice ai sensi degli articoli 217 e 224,</p>	<p>a) attribuendo la competenza ad apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e dal decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti in cui risultino iscritti professionisti con specifici requisiti di professionalità;</p> <p>b) ponendo a carico dell'incaricato della revisione legale e dell'organo di controllo, l'obbligo di comunicare tempestivamente all'organo di amministrazione ogni circostanza idonea a pregiudicare la continuità dell'impresa richiedendo allo stesso organo di amministrazione di intervenire tempestivamente e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi;</p> <p>c) imponendo a creditori qualificati, come l'agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione delle imposte e gli enti previdenziali, l'obbligo, soggetto a responsabilità dirigenziale, di segnalare immediatamente alla sezione specializzata degli organismi di composizione il perdurare di inadempimenti di importo rilevante ovvero di automatica rilevabilità;</p> <p>d) stabilendo che l'organismo di composizione della crisi, a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore medesimo nonché, ove presenti, l'incaricato della revisione legale e l'organo di controllo, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;</p> <p>e) prevedendo che l'organismo di composizione della crisi, su istanza del debitore, anche all'esito dell'audizione di cui al punto precedente, affidi ad un professionista indipendente, iscritto nella sezione specializzata di cui alla lettera a), l'incarico di addvenire ad una soluzione concordata della crisi tra debitore e creditori entro un congruo termine prorogabile solo a fronte di positivi riscontri;</p> <p>f) consentendo al debitore di chiedere al giudice l'adozione, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso disciplinandone durata, effetti, regime pubblicitario, competenza ad emetterle e revocabilità, anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;</p> <p>g) prevedendo misure premiali per l'imprenditore che ricorra tempestivamente alla procedura e ne favorisca l'esito positivo, e misure sanzionatorie per l'imprenditore che ingiustificatamente la ostacoli o non vi ricorra, pur in presenza dei relativi presupposti, ivi compresa l'introduzione di un'ulteriore fattispecie di</p>
---	--

<p>regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p>	<p>bancarotta semplice ai sensi degli articoli 217 e 224, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</p> <p>h) prevedendo per l'incaricato della revisione legale e l'organo di controllo che tempestivamente si attivi presso l'organo di amministrazione e, ricorrendone i presupposti, presso l'organismo di composizione della crisi, esimenti nella valutazione della responsabilità;</p> <p>i) prevedendo che, in caso di esito negativo della soluzione concordata proposta nell'ambito della procedura di composizione della crisi, l'organismo di composizione segnali i fatti al Tribunale competente affinché quest'ultimo si attivi per la convocazione del debitore;</p> <p>j) prevedendo per il debitore che, pur avendo aderito alla soluzione concordata della crisi, resti inadempiente rispetto all'adozione delle misure idonee a risolverla ovvero ponga in essere atti di gestione finalizzati ad aggravare la crisi, la preclusione dal successivo accesso al concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l.f.</p>
---	---

TESTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE	TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DEL CNDCEC
<p>ART. 5 – (Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento)</p>	<p>ART. 5 – (Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento)</p>
<p>1. I piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e le convenzioni di moratoria e disciplinarne gli effetti vanno incentivati:</p> <p>a) consentendo al debitore, il quale nell'ambito di soluzioni non esclusivamente liquidatorie concluda l'accordo di ristrutturazione ovvero una convenzione di moratoria con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il settantacinque per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee, di estenderne gli effetti ai creditori della medesima categoria non aderenti, purché coinvolti nelle trattative, fatto salvo il loro diritto di opporsi all'omologazione in caso di frode, non veridicità dei dati aziendali, inattuabilità dell'accordo ovvero praticabilità di soluzioni alternative più soddisfacenti;</p> <p>b) eliminando o riducendo la soglia del sessanta per cento dei crediti prevista nell'articolo 182-bis, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei, di cui al primo comma di detto articolo, né richieda le misure protettive previste nel successivo sesto comma;</p> <p>c) assimilando la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, nei limiti di compatibilità;</p> <p>d) estendendo gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo;</p> <p>e) prevedendo che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuti analitici;</p>	<p>1. I piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e le convenzioni di moratoria e disciplinarne gli effetti vanno incentivati:</p> <p>a) consentendo al debitore, il quale nell'ambito di soluzioni non esclusivamente liquidatorie concluda l'accordo di ristrutturazione ovvero una convenzione di moratoria con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il settantacinque per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee, di estenderne gli effetti ai creditori della medesima categoria non aderenti, purché coinvolti nelle trattative, fatto salvo il loro diritto di opporsi all'omologazione in caso di frode, non veridicità dei dati aziendali, inattuabilità dell'accordo ovvero praticabilità di soluzioni alternative più soddisfacenti;</p> <p>b) eliminando o riducendo la soglia del sessanta per cento dei crediti prevista nell'articolo 182-bis, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>c) assimilando la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, nei limiti di compatibilità;</p> <p>d) estendendo gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo;</p> <p>e) prevedendo che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuti analitici;</p>

f) imponendo la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali , dell'accordo o del piano.	f) imponendo la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche sostanziali dell'accordo o del piano.
---	--

TESTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE	TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DEL CNDCEC
ART. 6 – (Procedura di concordato preventivo)	ART. 6 – (Procedura di concordato preventivo)
<p>1. La disciplina della procedura di concordato preventivo va riordinata prevedendo:</p> <p>a) l'ammissibilità di proposte esclusivamente liquidatorie solo in caso di apporto di risorse esterne che aumentino, in misura apprezzabile, la soddisfazione dei creditori;</p> <p>b) la legittimazione del terzo a promuovere il procedimento nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza, nel rispetto del principio del contraddittorio e con adozione di adeguati strumenti di tutela del debitore, in caso di successivo inadempimento del terzo;</p> <p>c) la revisione della disciplina delle misure protettive, specie quanto a durata ed effetti, prevedendone la revocabilità, su ricorso degli interessati, ove non arrechino beneficio al buon esito della procedura;</p> <p>d) la fissazione delle modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano, nonché la determinazione dell'entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurarsi proporzionalmente all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura;</p> <p>e) l'esplicitazione dei poteri del Tribunale, con particolare riguardo alla valutazione della fattibilità del piano, tenuto conto dei criteri desumibili da consolidati orientamenti del giudice di legittimità;</p> <p>f) la soppressione dell'adunanza dei creditori, previa regolamentazione delle modalità telematiche di esercizio del voto e di formazione del contraddittorio sulle richieste delle parti, nonché l'adozione di un sistema di calcolo delle maggioranze anche "per teste", nell'ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con apposita disciplina delle situazioni di conflitto d'interesse;</p> <p>g) la regolazione del diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione il cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro;</p> <p>h) l'integrazione della disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti, con particolare riferimento: ai presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento; al procedimento ed al ruolo del commissario giudiziale; agli effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura, nonché alla decorrenza e durata nell'ipotesi di sospensione; alla competenza per la determinazione dell'indennizzo ed ai relativi criteri di quantificazione;</p>	<p>1. La disciplina della procedura di concordato preventivo va riordinata prevedendo:</p> <p>a) l'ammissibilità di proposte esclusivamente liquidatorie solo in caso di apporto di risorse esterne che aumentino, in misura apprezzabile, la soddisfazione dei creditori;</p> <p>b) la legittimazione del terzo a promuovere il procedimento nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza, nel rispetto del principio del contraddittorio e con adozione di adeguati strumenti di tutela del debitore, in caso di successivo inadempimento del terzo, escludere l'ammissibilità della proposta di concordato del terzo sino a quando non sia conclusa la procedura di allerta di cui all'art. 4;</p> <p>c) la revisione della disciplina delle misure protettive, specie quanto a durata ed effetti, prevedendone la revocabilità, su ricorso degli interessati, ove non arrechino beneficio al buon esito della procedura;</p> <p>d) la determinazione dell'entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurarsi proporzionalmente all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura nei casi in cui il concordato non abbia esito positivo, o perché inammissibile, o perché revocato ex art. 173 l. fall., o perché non approvato, o per il rigetto della domanda di omologazione;</p> <p>e) l'esplicitazione dei poteri del Tribunale, con particolare riguardo alla valutazione della fattibilità del piano, tenuto conto dei criteri desumibili da consolidati orientamenti del giudice di legittimità;</p> <p>f) la regolamentazione di modalità telematiche di esercizio del voto e di formazione del contraddittorio sulle richieste delle parti, nonché l'adozione di un sistema di calcolo delle maggioranze anche "per teste", nell'ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con apposita disciplina delle situazioni di conflitto d'interesse;</p> <p>g) la regolazione del diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione il cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro;</p> <p>h) l'integrazione della disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti, con particolare riferimento: ai presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento; al ruolo del commissario giudiziale; agli effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura, nonché alla decorrenza e durata nell'ipotesi di sospensione; alla competenza per la determinazione dell'indennizzo ed ai relativi criteri di quantificazione;</p>

<p>i) una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi ed alla deroga alla solidarietà passiva di cui all'articolo 2560 del codice civile, e con limitazione del controllo giudiziale sul piano non liquidatorio ai tempi strettamente necessari per il riequilibrio della situazione finanziaria del debitore;</p> <p>j) i presupposti per l'estensione degli effetti esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili che siano garanti della società, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali;</p> <p>k) il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi;</p> <p>l) il regime dei crediti da imposta sul valore aggiunto nel concordato preventivo privo di transazione fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di Giustizia U.E.;</p> <p>2. Nel caso di procedura riguardante società, va introdotta una apposita disciplina diretta a:</p> <p>a) esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori sociali, in conformità ai principi dettati dal codice civile;</p> <p>b) imporre agli organi della società il dovere di dare tempestiva attuazione alla proposta omologata, stabilendo che, in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l'attuazione possa essere affidata ad un amministratore provvisorio, nominato dal Tribunale, dotato dei poteri spettanti all'assemblea ovvero del potere di sostituirsi ai soci nell'esercizio del voto in assemblea, con la garanzia di adeguati strumenti d'informazione e di tutela endoconcorsuale dei soci;</p> <p>c) prevedere che, in caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile, nella determinazione del prezzo delle azioni da emettere si tenga esclusivamente conto della situazione patrimoniale della società al momento dell'apertura della procedura;</p> <p>d) prevedere che, in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura: <i>i)</i> l'opposizione dei creditori possa essere proposta solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda concordataria; <i>ii)</i> gli effetti delle operazioni siano irreversibili, anche in caso di risoluzione o annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento dei soci o terzi danneggiati, a norma degli articoli 2500-bis e 2504-quater del codice civile; <i>iii)</i> non spetti ai soci il diritto di recesso in conseguenza di operazioni incidenti sull'organizzazione o sulla struttura finanziaria della società.</p>	<p>i) una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi ed alla deroga alla solidarietà passiva di cui all'articolo 2560 del codice civile, e con limitazione del controllo giudiziale sul piano non liquidatorio ai tempi strettamente necessari per il riequilibrio della situazione finanziaria del debitore;</p> <p>j) i presupposti per l'estensione degli effetti esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili che siano garanti della società, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali;</p> <p>k) il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi;</p> <p>l) il regime dei crediti da imposta sul valore aggiunto nel concordato preventivo privo di transazione fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di Giustizia U.E.;</p> <p>2. Nel caso di procedura riguardante società, va introdotta una apposita disciplina diretta a:</p> <p>a) esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori sociali, in conformità ai principi dettati dal codice civile;</p> <p>b) imporre agli organi di amministrazione della società il dovere di dare tempestiva attuazione alla proposta omologata, stabilendo che, in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l'attuazione possa essere affidata, previa revoca degli amministratori in carica, ad un amministratore provvisorio, nominato dal Tribunale;</p> <p>c) prevedere che, in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura: <i>i)</i> l'opposizione dei creditori possa essere proposta solo in sede di omologazione del concordato; <i>ii)</i> gli effetti delle operazioni siano irreversibili, anche in caso di risoluzione o annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento dei soci o terzi danneggiati, a norma degli articoli 2500-bis e 2504-quater del codice civile;</p>
---	--

TESTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE	TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DEL CNDCEC
ART. 7 – (Procedura di liquidazione giudiziale)	ART. 7 – (Procedura di liquidazione giudiziale)
1. Nell'esercizio della delega il Governo adotta misure dirette a rendere più efficace la funzione del curatore: <i>i)</i> istituendo presso il Ministero della giustizia un apposito albo, con	1. Nell'esercizio della delega il Governo adotta misure dirette a rendere più efficace la funzione del curatore: <i>i)</i> definendo i poteri di accertamento ed accesso a pubbliche amministrazioni e

<p>indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza richiesti per l'iscrizione; ii) integrando la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure; iii) definendo i poteri di accertamento ed accesso a pubbliche amministrazioni e banche dati, per assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo, anche responsabilizzando il debitore; iv) specificando il contenuto minimo del programma di liquidazione; v) chiarendo l'ambito dei poteri giudiziali di cui all'articolo 108, secondo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in ipotesi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita; vi) attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società, previsti nel programma di liquidazione, assicurando un'adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della società, nonché idonei strumenti di tutela endoconcorsuale degli stessi e dei terzi interessati.</p> <p>2. Al fine di semplificare la gestione delle procedure meno complesse, le funzioni del comitato dei creditori possono essere sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio, anche nelle modalità del silenzio-assenso.</p> <p>3. La procedura di liquidazione giudiziale va potenziata mediante l'adozione di misure dirette a:</p> <ol style="list-style-type: none"> escludere l'operatività di esecuzioni speciali e privilegi processuali, anche fondiari; far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto di cui al vigente articolo 69-bis, secondo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. <p>4. Ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità deve essere prevista la legittimazione del curatore a promuovere o proseguire: i) per le società di capitali e le società cooperative, l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 del codice civile, l'azione prevista dall'art. 2476, settimo comma, del codice civile, le azioni di responsabilità previste dall'art. 2497 del codice civile e le altre analoghe azioni di responsabilità contemplate da singole disposizioni di legge; ii) l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 del codice civile, in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima; iii) per le società di persone, l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore cui non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.</p> <p>5. La disciplina dei rapporti giuridici pendenti va integrata: i) limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o subentro del curatore, ivi compreso l'esercizio provvisorio e salvo diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati in</p>	<p>banche dati, per assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo, anche responsabilizzando il debitore; ii) chiarendo l'ambito dei poteri giudiziali di cui all'articolo 108, secondo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in ipotesi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita; iii) attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società, previsti nel programma di liquidazione, assicurando un'adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della società, nonché idonei strumenti di tutela endoconcorsuale degli stessi e dei terzi interessati.</p> <p>2. Al fine di semplificare la gestione delle procedure, il Governo adotta misure dirette a consentire:</p> <ol style="list-style-type: none"> che le funzioni del comitato dei creditori possono essere sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio, anche nelle modalità del silenzio-assenso; che in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione del comitato per insufficienza di numero o per indisponibilità dei creditori o nei casi di impossibilità di funzionamento del comitato stesso, il giudice delegato provveda alla nomina o alla sostituzione di tutti o di parte dei componenti, designando soggetti in possesso di requisiti di professionalità e indipendenza. <p>3. La procedura di liquidazione giudiziale va potenziata mediante l'adozione di misure dirette a:</p> <ol style="list-style-type: none"> escludere l'operatività di esecuzioni speciali e privilegi processuali, anche fondiari; far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto di cui al vigente articolo 69-bis, secondo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. <p>4. Ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità deve essere prevista la legittimazione del curatore a promuovere o proseguire: i) per le società di capitali e le società cooperative, l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 del codice civile, l'azione prevista dall'art. 2476, settimo comma, del codice civile, le azioni di responsabilità previste dall'art. 2497 del codice civile e le altre analoghe azioni di responsabilità contemplate da singole disposizioni di legge; ii) l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 del codice civile, in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima; iii) per le società di persone, l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore cui non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.</p> <p>5. La disciplina dei rapporti giuridici pendenti va integrata: i) limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o subentro del curatore, ivi compreso l'esercizio provvisorio e salvo diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati in</p>
--	---

<p>corso di procedura; <i>ii</i>) prevedendo lo scioglimento dei contratti caratterizzati da <i>intuitus personae</i> che non proseguano con il consenso della controparte; <i>iii</i>) dettando un'autonoma regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire.</p> <p>6. Gli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato debbono essere coordinati con la vigente legislazione in tema di diritto del lavoro, quanto a licenziamento, forme assicurative e di integrazione salariale, trattamento di fine rapporto e modalità di insinuazione al passivo.</p> <p>7. Il sistema di accertamento del passivo va improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione, adottando misure dirette a:</p> <ol style="list-style-type: none"> agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti sul territorio nazionale, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive; introdurre preclusioni attenuate già nella fase monocratica; prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o complessità; assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari; attrarre in sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell'articolo 56, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca; adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle modalità di liquidazione dell'attivo di cui al successivo comma 8; <p>8. L'obiettivo della massima trasparenza ed efficienza alle operazioni di liquidazione dell'attivo della procedura va perseguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicità ed obblighi di rendicontazione; garantendo la competitività delle operazioni di liquidazione nell'ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite, caratterizzato: i) dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole probabilità di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di ciascuna procedura aderente al sistema; ii) dalla presenza di un operatore del sistema di regolamento e compensazione; iii) dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano richiesta, di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura proporzionale alla probabilità di soddisfazione del loro credito, certificata dall'ente sopra menzionato; iv) dalla presenza di uno o più fondi immobiliari per la gestione dei beni invenduti; <p>9. Nell'ambito delle misure dirette ad accelerare la chiusura della procedura occorre:</p> <ol style="list-style-type: none"> affidare la fase di riparto al curatore, salva la facoltà degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo al giudice; integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di giudizi, di cui al vigente articolo 118, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, definendone presupposti, condizioni ed effetti, in rapporto alla 	<p>corso di procedura; <i>ii</i>) prevedendo lo scioglimento dei contratti caratterizzati da <i>intuitus personae</i> che non proseguano con il consenso della controparte; <i>iii</i>) dettando un'autonoma regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire.</p> <p>6. Gli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato debbono essere coordinati con la vigente legislazione in tema di diritto del lavoro, quanto a licenziamento, forme assicurative e di integrazione salariale, trattamento di fine rapporto e modalità di insinuazione al passivo.</p> <p>7. Il sistema di accertamento del passivo va improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione, adottando misure dirette a:</p> <ol style="list-style-type: none"> agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti sul territorio nazionale, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive; introdurre preclusioni attenuate già nella fase monocratica; prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o complessità; assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari; attrarre in sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell'articolo 56, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca; adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle modalità di liquidazione dell'attivo di cui al successivo comma 8; <p>8. L'obiettivo della massima trasparenza ed efficienza alle operazioni di liquidazione dell'attivo della procedura va perseguito:</p> <ol style="list-style-type: none"> introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicità; garantendo la competitività delle operazioni di liquidazione nell'ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite; <p>9. Nell'ambito delle misure dirette ad accelerare la chiusura della procedura occorre:</p> <ol style="list-style-type: none"> affidare la fase di riparto al curatore, salva la facoltà degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo al giudice; integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di giudizi, di cui al vigente articolo 118, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, definendone presupposti, condizioni ed effetti, in rapporto alla
---	--

<p>diversa tipologia dei giudizi ed alla eventuale natura societaria del debitore, con particolare riguardo agli obblighi e facoltà di spettanza del debitore ed al residuo ruolo degli organi della procedura;</p> <p>e) prevedere che, alla chiusura della procedura relativa a società di capitali, il Tribunale autorizzi il curatore a convocare l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un congruo numero di soci;</p> <p>d) disciplinare ed incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi non abbia già fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo ed apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo.</p>	<p>diversa tipologia dei giudizi ed alla eventuale natura societaria del debitore, con particolare riguardo agli obblighi e facoltà di spettanza del debitore ed al residuo ruolo degli organi della procedura;</p> <p>c) prevedere che, alla chiusura della procedura relativa a società di capitali, il Tribunale autorizzi il curatore a convocare l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione,</p> <p>d) disciplinare ed incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi non abbia già fatto ricorso alla procedura di concordato preventivo ed apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo.</p>
--	--

TESTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE	TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DEL CNDCEC
ART. 8 – (Esdebitazione)	ART. 8 – (Esdebitazione)
<p>1. La disciplina della procedura di esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione giudiziale va integrata prevedendo:</p> <p>a) la possibilità per il debitore di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o mala fede e purchè abbia collaborato con gli organi della procedura;</p> <p>b) particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori, salva la possibilità per i creditori di proporre opposizione dinanzi al Tribunale;</p> <p>c) l'ammissione anche delle società al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.</p>	<p>1. La disciplina della procedura di esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione giudiziale va integrata prevedendo:</p> <p>a) la possibilità per il debitore di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o mala fede e purchè abbia collaborato con gli organi della procedura;</p> <p>b) particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori, salva la possibilità per i creditori di proporre opposizione dinanzi al Tribunale;</p> <p>c) l'ammissione anche delle società al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci amministratori.</p>

TESTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE	TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DEL CNDCEC
ART. 9 – (Procedure di sovraindebitamento)	ART. 9 – (Procedure di sovraindebitamento)
<p>1. Le procedure di regolazione del sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni vanno riordinate e semplificate secondo i seguenti criteri direttivi:</p> <p>a) specificare le categorie di debitori assoggettabili alla procedura, anche in base ad un criterio di prevalenza delle obbligazioni assunte a diverso titolo, ricomprendendovi le persone fisiche e gli enti non assoggettabili alla procedura di concordato preventivo e liquidazione giudiziale, nonché i soci illimitatamente responsabili, ed individuando criteri di coordinamento nella gestione delle procedure di sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia;</p> <p>b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui l'insolvenza derivi da mala fede o frode del debitore;</p>	<p>1. Le procedure di regolazione del sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni vanno riordinate e semplificate secondo i seguenti criteri direttivi:</p> <p>a) <i>Soppressa;</i></p> <p>b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui l'insolvenza derivi da mala fede o frode del debitore;</p>

<p>c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, salvo l'obbligo di pagamento del debito entro tre anni, laddove sopravvengano utilità;</p> <p>d) precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, o che ne abbiano beneficiato per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;</p> <p>e) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio in presenza di atti in frode dei creditori;</p> <p>f) riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie anche ai creditori, ed anche in pendenza di procedure esecutive individuali;</p> <p>g) ammettere alla esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o volontario inadempimento del piano o dell'accordo;</p> <p>h) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura endoprocedurale, con riguardo ai poteri di impugnativa e opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento;</p> <p>i) attribuire anche ai creditori ed al pubblico ministero l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.</p>	<p>c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, salvo l'obbligo di pagamento del debito entro tre anni, laddove sopravvengano utilità;</p> <p>d) precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, o che ne abbiano beneficiato per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;</p> <p>e) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio in presenza di atti in frode dei creditori;</p> <p>f) riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie anche ai creditori, ed anche in pendenza di procedure esecutive individuali;</p> <p>g) ammettere alla esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o volontario inadempimento del piano o dell'accordo;</p> <p>h) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura endoprocedurale, con riguardo ai poteri di impugnativa e opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento;</p> <p>i) attribuire anche ai creditori l'iniziativa per la conversione in procedura di liquidazione del patrimonio, nei casi di frode o inadempimento.</p>
--	--

TESTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE	TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DEL CNDCEC
ART. 10 – (Privilegi)	ART. 10 – (Privilegi)
1. Nell'esercizio della delega per la revisione del sistema dei privilegi, il Governo provvede a ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte ed adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione.	1. <i>Identico</i>

TESTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE	TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DEL CNDCEC
ART. 11 – (Garanzie non possessuali)	ART. 11 – (Garanzie non possessuali)
1. Nell'esercizio della delega per la disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: <p>a) introdurre una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito, eventualmente anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi ed il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;</p> <p>b) regolamentare forme, contenuto, requisiti ed effetti dell'iscrizione nel registro informatizzato, direttamente accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di</p>	1. Nell'esercizio della delega per la disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: <p>a) introdurre una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi ed il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;</p> <p>b) regolamentare forme, contenuto, requisiti ed effetti dell'iscrizione nel registro informatizzato, direttamente accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione,</p>

<p>consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, nonchè la regolazione del concorso conseguente all'eventualità di plurime annotazioni;</p> <p>c) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell'esercizio della propria attività economica, estendendosi in tal caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la garanzia originariamente concessa, salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;</p> <p>d) consentire al creditore di escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto commissorio, a condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, e salvo l'obbligo di restituire immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l'eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l'importo del credito;</p> <p>e) prevedere forme di pubblicità e controllo giurisdizionale dell'esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera d), regolare i rapporti tra la stessa e le procedure esecutive forzate e concorsuali, adottare misure di protezione del debitore consumatore, nonchè forme di tutela dei terzi che abbiano contrattato con il debitore non spossessato, ovvero acquistato in buona fede diritti sul bene mobile oggetto del pegno, curando in ogni caso il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni normative vigenti.</p>	<p>annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, nonchè la regolazione del concorso conseguente all'eventualità di plurime annotazioni;</p> <p>c) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell'esercizio della propria attività economica, estendendosi in tal caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la garanzia originariamente concessa, salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;</p> <p>d) <i>Soppressa;</i></p> <p>e) <i>Soppressa;</i></p>
--	--

TESTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE	TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DEL CNDCEC
ART. 12 – (Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali)	ART. 12 – (Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali)
<p>1. Nell'esercizio della delega per il raccordo con le disposizioni contenute nel c.d. codice antimafia, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza.</p> <p>2. Nell'esercizio della delega per il coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed in particolare con le misure cautelari contemplate dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, il Governo adotta disposizioni dirette a mantenere ferma la prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p> <p>2. <i>Identico</i></p>

TESTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE	TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DEL CNDCEC
ART. 13 – (Modifiche al codice civile)	ART. 13 – (Modifiche al codice civile)
1. Nell'esercizio della delega il Governo apporterà al codice civile tutte le modifiche rese necessarie dall'attuazione dei	1. Nell'esercizio della delega il Governo apporterà al codice civile tutte le modifiche rese necessarie dall'attuazione dei

<p>principi e criteri direttivi della presente legge, in particolare prevedendo:</p> <p>a) l'applicabilità dell'articolo 2394 alla società a responsabilità limitata e l'abrogazione dell'articolo 2394-bis;</p> <p>b) il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale;</p> <p>c) la possibilità di sospensione dell'operatività della causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, n. 4 ed all'articolo 2545-duodecies, nonché degli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter e 2486, in forza delle misure protettive previste nell'ambito delle procedure di allerta e mediazione, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi.</p>	<p>principi e criteri direttivi della presente legge, in particolare prevedendo:</p> <p>a) l'applicabilità dell'articolo 2394 alla società a responsabilità limitata e l'abrogazione dell'articolo 2394-bis;</p> <p>b) <i>Soppressa;</i></p> <p>c) la possibilità di sospensione dell'operatività della causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, n. 4 ed all'articolo 2545-duodecies, nonché degli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter e 2486, in forza delle misure protettive previste nell'ambito delle procedure di composizione negoziale della crisi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi.</p>
---	--

TESTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE	TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DEL CNDCEC
<p>ART. 14 – (Liquidazione coatta amministrativa)</p> <p>1. Nell'esercizio della delega per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si attiene, conformemente ai principi enunciati nell'articolo 2, ai seguenti criteri direttivi:</p> <p>a) applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, mantenendo fermo il relativo regime speciale solo nei casi previsti: <i>i) dalle leggi speciali in materia di banche ed imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative ed assimilate; ii) dalle leggi speciali in materia di procedimenti amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza, conseguenti all'accertamento di irregolarità ed all'applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorità;</i></p> <p>b) attribuire alle autorità amministrative di vigilanza le competenze in tema di segnalazione dell'allerta e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure di mediazione ed allerta di cui all'articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni di carattere conservativo, nonché la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7.</p>	<p>ART. 14 – (Liquidazione coatta amministrativa)</p> <p>1. Nell'esercizio della delega per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si attiene, conformemente ai principi enunciati nell'articolo 2, ai seguenti criteri direttivi:</p> <p>a) applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, mantenendo fermo il relativo regime speciale solo nei casi previsti: <i>i) dalle leggi speciali in materia di banche ed imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative ed assimilate; ii) dalle leggi speciali in materia di procedimenti amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza, conseguenti all'accertamento di irregolarità ed all'applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorità;</i></p> <p>b) attribuire alle autorità amministrative di vigilanza la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7.</p>

TESTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE MINISTERIALE	TESTO COORDINATO CON LE PROPOSTE DEL CNDCEC
<p>ART. 15 – (Amministrazione straordinaria)</p> <p>1. Riordinare la disciplina delle amministrazioni straordinarie, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 2, in modo da:</p> <p>a) introdurre un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero, alle condizioni indicate dall'articolo 81, decreto legislativo 8 luglio 1999, n.</p>	<p>ART. 15 – (Amministrazione straordinaria)</p> <p>1. Riordinare la disciplina delle amministrazioni straordinarie, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 2, in modo da:</p> <p>a) introdurre un'unica procedura di amministrazione straordinaria, con finalità conservative del patrimonio produttivo, diretta alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese ovvero, alle condizioni indicate dall'articolo 81, decreto legislativo 8 luglio 1999, n.</p>

<p>270, di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assuma un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale;</p> <p>b) individuare i presupposti di accesso alla procedura, con riguardo all'esistenza congiunta di: <i>i)</i> uno stato di insolvenza; <i>ii)</i> un rilevante profilo dimensionale, da ancorare alla media del volume d'affari degli ultimi tre esercizi; <i>iii)</i> un numero di dipendenti pari ad almeno 400 unità per la singola impresa ed almeno 800, da calcolarsi cumulativamente in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese; <i>iv)</i> concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali;</p> <p>c) stabilire che l'intero procedimento si svolga, su domanda del debitore, dei creditori, del Ministero dello sviluppo economico o del pubblico ministero, dinanzi al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa, all'esito di una istruttoria improntata alla massima celerità, omessa ogni formalità non essenziale al rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa;</p> <p>d) disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a far tempo dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura;</p> <p>e) prevedere che il Tribunale, accertati i presupposti di cui ai punti <i>i)</i>, <i>ii)</i> e <i>iii)</i> della lettera b), disponga l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, nominando un giudice delegato e conferendo ad un professionista, iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare, entro un breve termine, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, alla luce del piano predisposto dal commissario straordinario;</p> <p>f) stabilire che il Ministro dello sviluppo economico nomini con tempestività il commissario straordinario, ovvero, nei casi di eccezionale complessità, tre commissari straordinari, cui sono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza dell'impresa insolvente, individuandoli tra gli iscritti all'istituendo albo dei commissari straordinari, da regolamentare con predeterminazione dei requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità e trasparenza, prevedendo che gli stessi possono essere successivamente revocati, per giusta causa, dallo stesso Ministro, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza;</p> <p>g) prevedere che il Tribunale, entro due mesi dal decreto di apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, e previa acquisizione del parere favorevole del Ministro dello sviluppo economico, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, ove risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, sulla base dell'attestazione del professionista nominato e del</p>	<p>270, di gruppi di imprese che, in ragione della loro notevole dimensione, assuma un rilievo economico-sociale di carattere generale, anche sotto il profilo della tutela occupazionale;</p> <p>b) individuare i presupposti di accesso alla procedura, con riguardo all'esistenza congiunta di: <i>i)</i> uno stato di insolvenza; <i>ii)</i> un rilevante profilo dimensionale, da ancorare alla media del volume d'affari degli ultimi tre esercizi; <i>iii)</i> un numero di dipendenti pari ad almeno 400 unità per la singola impresa ed almeno 800, da calcolarsi cumulativamente in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese appartenenti al medesimo gruppo di imprese; <i>iv)</i> concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali;</p> <p>c) stabilire che l'intero procedimento si svolga, su domanda del debitore, dei creditori, del Ministero dello sviluppo economico o del pubblico ministero, dinanzi al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa, all'esito di una istruttoria improntata alla massima celerità, omessa ogni formalità non essenziale al rispetto dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa;</p> <p>d) disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a far tempo dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura;</p> <p>e) prevedere che il Tribunale, accertati i presupposti di cui ai punti <i>i)</i>, <i>ii)</i> e <i>iii)</i> della lettera b), disponga l'apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, nominando un giudice delegato. Prevedere che un professionista in possesso di specifici requisiti di professionalità e indipendenza nominato dal debitore attesti entro un ragionevole termine, la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, alla luce del piano predisposto dal commissario straordinario;</p> <p>f) stabilire che il Ministro dello sviluppo economico nomini con tempestività il commissario straordinario, ovvero, nei casi di eccezionale complessità, tre commissari straordinari, cui sono attribuite l'amministrazione e la rappresentanza dell'impresa insolvente, prevedendo che gli stessi possono essere successivamente revocati, per giusta causa, dallo stesso Ministro, anche su istanza motivata del comitato di sorveglianza;</p> <p>g) prevedere che il Tribunale, entro due mesi dal decreto di apertura della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, e previa acquisizione del parere favorevole del Ministro dello sviluppo economico, disponga con decreto l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria, ove risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, sulla base dell'attestazione del professionista nominato e del</p>
---	--

<p>piano predisposto dal commissario straordinario; ovvero, in alternativa, dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale;</p> <p>h) prevedere che per le società quotate, le imprese con almeno mille dipendenti ed un volume di affari pari ad un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera b), punto <i>ii</i>), nonché le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali per le quali sussistano i presupposti di cui alla lettera b), il Ministero dello sviluppo economico possa direttamente disporre, in via provvisoria, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario secondo i criteri di cui alla lettera f), e che in tal caso il Tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai punti <i>i</i>), <i>ii</i>) e <i>iii</i>) della lettera b), confermi entro breve termine l'ammissione alla procedura medesima;</p> <p>i) disciplinare le modalità di nomina, da parte del Ministero dello sviluppo economico e, quanto ai componenti da individuare tra i creditori, da parte del Tribunale, del comitato di sorveglianza, nonché la sua composizione ed i relativi poteri, specie con riguardo alla vigilanza sugli interessi dei creditori, sull'attuazione del programma e sulle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali;</p> <p>j) disciplinare le modalità con cui il Tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare: <i>i</i>) la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti; <i>ii</i>) il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto; <i>iii</i>) l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore;</p> <p>k) definire i contenuti del programma di ristrutturazione sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 4 bis del vigente decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché della durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, assicurandone la flessibilità in funzione delle caratteristiche dell'impresa e dei mercati di riferimento;</p> <p>l) legittimare il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza a presentare al Tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero di comprovata insussistenza o venir meno delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico; attribuire analoghe facoltà ad una percentuale non irrisoria dei creditori, da esercitare non prima di un congruo termine, in modo da garantire la stabilità della procedura, nella fase iniziale, e la effettività della tutela dei creditori;</p> <p>m) disciplinare l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti, in armonia con i criteri direttivi previsti dall'articolo 7;</p>	<p>piano predisposto dal commissario straordinario; ovvero, in alternativa, dichiarare aperta la procedura di liquidazione giudiziale;</p> <p>h) prevedere che per le società quotate, le imprese con almeno mille dipendenti ed un volume di affari pari ad un multiplo significativo di quello individuato ai sensi della lettera b), punto <i>ii</i>), nonché le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali per le quali sussistano i presupposti di cui alla lettera b), il Ministero dello sviluppo economico possa direttamente disporre, in via provvisoria, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, con contestuale nomina del commissario straordinario secondo i criteri di cui alla lettera f), e che in tal caso il Tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di cui ai punti <i>i</i>), <i>ii</i>) e <i>iii</i>) della lettera b), confermi entro breve termine l'ammissione alla procedura medesima;</p> <p>i) disciplinare le modalità di nomina, da parte del Ministero dello sviluppo economico del comitato di sorveglianza in modo che esso risulti composto da soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza già richiesti ai componenti degli organi di controllo di società quotate, ed i relativi poteri, specie con riguardo alla vigilanza sugli interessi dei creditori, sull'attuazione del programma e sulle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali;</p> <p>j) disciplinare le modalità con cui il Tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare: <i>i</i>) la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti; <i>ii</i>) il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto; <i>iii</i>) l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore;</p> <p>k) definire i contenuti del programma di ristrutturazione sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 4 bis del vigente decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché della durata dei programmi di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, assicurandone la flessibilità in funzione delle caratteristiche dell'impresa e dei mercati di riferimento;</p> <p>l) legittimare il commissario straordinario ed il comitato di sorveglianza a presentare al Tribunale istanza di conversione dell'amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziale ordinaria, in caso di mancata realizzazione del programma ovvero di comprovata insussistenza o venir meno delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico; attribuire analoghe facoltà ad una percentuale non irrisoria dei creditori, da esercitare non prima di un congruo termine, in modo da garantire la stabilità della procedura, nella fase iniziale, e la effettività della tutela dei creditori;</p> <p>m) disciplinare l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato, anche sulla base di proposte concorrenti, in armonia con i criteri direttivi previsti dall'articolo 7;</p>
--	---

<p>n) estendere alla procedura di amministrazione straordinaria riguardante i gruppi di imprese i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3;</p> <p>o) prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato, ed in particolare per quanto attiene all'esecuzione del programma, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 270, sostituita al fallimento la liquidazione giudiziale, e che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95.</p>	<p>n) estendere alla procedura di amministrazione straordinaria riguardante i gruppi di imprese i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3;</p> <p>o) prevedere, per quanto non altrimenti disciplinato, ed in particolare per quanto attiene all'esecuzione del programma, che trovino applicazione i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 270, sostituita al fallimento la liquidazione giudiziale, e che, entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea, sia tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantire i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95.</p>
--	--